*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 143º — Numero 291**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 12 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



### DECRETI PRESIDENZIALI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero della giustizia



#### Ministero della salute

**Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici**



## CIRCOLARI

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio**



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**



**Ministero della salute:**



**Ministero del lavoro e delle politiche sociali:**



**Banca d'Italia:**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 227/L**

**Ministero dell'interno**

DECRETO 19 settembre 2002, n. **272.**

**Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.**

**02G0303**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 228**

**Ministero delle attività produttive**

CIRCOLARE 22 novembre 2002, n. **1151489**.

**Circolare esplicativa sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 28 luglio 2000.**

**02A13686**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2002, n. **271.**

**Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici, in attuazione delle direttive 2000/70/CE e 2001/104/CE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare gli articoli 1 e 2;

Vista la direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano;

Vista la direttiva 2001/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi medici;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2002;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I dispositivi comprendenti come parte integrante una sostanza, la quale, qualora utilizzata separatamente, può essere considerata un costituente di un medicinale o un medicinale derivato dal sangue o dal plasma umano ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, e può avere un effetto sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo, in seguito denominata "derivato del sangue umano", devono essere valutati e autorizzati in conformità al presente decreto.»;

*b)* al comma 3 la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* ai medicinali, ivi compresi quelli derivati dal sangue umano, soggetti al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;»;

*c)* al comma 3 la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al plasma umano o alle cellule ematiche di origine umana, o ai dispositivi che, al momento dell'immissione in commercio, contengono simili prodotti derivati dal sangue, dal plasma o dalle cellule ematiche, ad eccezione dei dispositivi di cui al comma 2-*bis*;».

Art. 2.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-*bis*. Per i dispositivi medici di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, gli organismi notificati ad attestare la conformità, a norma dell'articolo 15, devono valutare la conformità dei dispositivi stessi tenendo conto di ogni informazione utile riguardante le caratteristiche e le prestazioni di tali dispositivi, compresi in particolare i risultati di eventuali prove e verifiche sui dispositivi già svolte sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali preesistenti.».

Art. 3.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della salute di accoglimento o di diniego della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta; in tale caso, nel messaggio pubblicitario devono essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.».

Art. 4.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquecentosedici/46 a euro cinquemilacentosessantaquattro/57»;

*b)* il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1, 2 e 2-*bis* è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.»;

*c)* al comma 3 le parole: «da lire trenta milioni a lire centottanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro quindicimilaquattrocentonovantatre/71 a euro novantaduemilanovecentosessantadue/24»;

*d)* al comma 4 le parole: «da lire cinque milioni a lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro duemilacinquecentottantadue/28 a euro quindicimilaquattrocentonovantatre/71».

2. Nell'articolo 201, quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: «da lire cinque milioni a trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71».

Art. 5.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Fino al 12 dicembre 2006, è consentita l'immissione in commercio dei dispositivi incorporanti derivati del sangue, conformi alle disposizioni vigenti alla data del 13 dicembre 2001; per un ulteriore periodo di due anni, detti dispositivi possono ancora essere messi in servizio.».

Art. 6.

1. All'allegato I del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al punto 7.4, sono aggiunti i seguenti periodi:

«Se un dispositivo incorpora, come parte integrante, un derivato del sangue umano di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, l'organismo notificato deve chiedere all'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) un parere scientifico sulla qualità e sulla sicurezza di tale derivato e deve tener conto delle disposizioni comunitarie in materia, nonché delle disposizioni di recepimento della direttiva 2001/83/CE previste per casi analoghi; l'utilità di tale derivato, in quanto parte integrante del dispositivo medico, deve essere verificata alla luce della destinazione del dispositivo.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, un campione di ogni lotto del prodotto allo stato sfuso o del prodotto finito del derivato del sangue umano è sottoposto al controllo dell'Istituto superiore di sanità.».

*b)* al punto 13.3, è aggiunta la seguente lettera:

«*n)* nel caso di un dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, una menzione indicante che il dispositivo incorpora, come parte integrante, un derivato del sangue umano.».

Art. 7.

1. All'allegato II del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al punto 3.2, lettera *c)*, il quinto trattino, primo periodo, è sostituito dal seguente:

« - una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno, come parte integrante, un derivato del sangue umano o una sostanza che può essere considerata una specialità medicinale di cui all'allegato I, punto 7.4, nonché i dati relativi alle prove svolte in proposito necessarie a valutare la sicurezza, la qualità e l'utilità di tale derivato del sangue umano o di tale sostanza, tenendo conto della destinazione del dispositivo;»;

*b)* al punto 4.3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Nel caso di dispositivi di cui al primo periodo del punto 7.4 dell'allegato I, prima di prendere una decisione l'organismo notificato consulta il Ministero della salute - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli aspetti contemplati in tale punto. Quando adotta la decisione, l'organismo notificato tiene in debito conto i pareri espressi nel corso di tale consultazione e trasmette la decisione finale al Ministero della salute - Ufficio dispositivi medici.

Nel caso di dispositivi di cui al secondo periodo del punto 7.4 dell'allegato I, il parere scientifico dell'EMEA deve essere inserito nella documentazione concernente il dispositivo. Quando adotta la decisione, l'organismo notificato tiene in debito conto il parere espresso dall'EMEA. L'organismo notificato non può rilasciare il certificato se il parere scientifico dell'EMEA è sfavorevole. Esso provvede a informare l'EMEA della sua decisione finale.»;

*c)* dopo il punto 7 sono aggiunti i seguenti:

«8. Applicazione ai dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.

8.1. Al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, il fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del lotto del derivato del sangue umano utilizzato in questo dispositivo emesso dall'Istituto superiore di sanità.».

Art. 8.

1. All'allegato III del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al punto 3 il sesto trattino è sostituito dal seguente:

« - una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno, come parte integrante, un derivato del sangue umano o una sostanza che può essere considerata una specialità medicinale di cui al punto 7.4 dell'allegato I, nonché i dati relativi alle prove svolte in proposito necessarie a valutare la sicurezza, la qualità e l'utilità di tale derivato del sangue umano o di tale sostanza, tenendo conto della destinazione del dispositivo;»;

*b)* al punto 5 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Nel caso di dispositivi di cui al primo periodo del punto 7.4 dell'allegato I, prima di prendere una decisione, l'organismo notificato consulta il Ministero della salute - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, per quanto riguarda gli aspetti contemplati in tale punto. Quando adotta la decisione, l'organismo notificato tiene in debito conto i pareri espressi nel corso di tale consultazione. Esso provvede a informare il Ministero della salute - Ufficio dispositivi medici, della sua decisione finale.

Nel caso di dispositivi di cui al secondo periodo del punto 7.4 dell'allegato I, il parere scientifico dell'EMEA deve essere inserito nella documentazione concernente il dispositivo. Quando adotta la decisione, l'organismo notificato tiene in debito conto il parere espresso dall'EMEA. L'organismo notificato non può rilasciare il certificato se il parere scientifico dell'EMEA è sfavorevole. Esso provvede ad informare l'EMEA della sua decisione finale.».

Art. 9.

1. All'allegato IV del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il punto 8.2 sono aggiunti i seguenti:

«9. Applicazione ai dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.

9.1. Nel caso previsto al punto 5, al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* e, nel caso della verifica prevista al punto 6, il fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del lotto di derivato del sangue umano utilizzato in questo dispositivo, emesso dall'Istituto superiore di sanità.».

Art. 10.

1. All'allegato V del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il punto 6.1 sono aggiunti i seguenti:

«7. Applicazione ai dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.

7.1. Al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, il fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del lotto di derivato del sangue umano utilizzato in questo dispositivo, emesso dall'Istituto superiore di sanità.».

Art. 11.

1. All'allegato IX del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, alla sezione III, punto 4.1, è aggiunto il seguente periodo:

«Tutti i dispositivi che incorporano, come parte integrante, un derivato del sangue umano rientrano nella classe III.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, reca: «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici».

— La direttiva 93/42/CEE è pubblicata in GUCE n. L 169 del 12 luglio 1993.

— La legge 1º marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.». Gli articoli 1 e 2 così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a)* le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

*b)* per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

*c)* salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'àmbito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

*d)* eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

*e)* all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

*f)* i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

*g)* quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.».

— La direttiva 2000/70/CE è pubblicata in GUCE n. L 313 del 13 dicembre 2000.

— La direttiva 2001/104/CE è pubblicata in GUCE n. L 006 del 10 gennaio 2002.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».

*Nota all'art. 1:*

— Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente dell'art. 2, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 2 *(Campo di applicazione)*. — 1. Qualsiasi dispositivo destinato a somministrare una sostanza considerata un medicinale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, è soggetto al presente decreto, fatte salve le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 1991 e successive modificazioni, relativamente al medicinale. Se tuttavia un dispositivo di questo tipo viene immesso in commercio in modo che il dispositivo ed il medicinale siano integralmente uniti in un solo prodotto destinato ad essere utilizzato esclusivamente in tale associazione e non può essere altrimenti utilizzato, tale prodotto è disciplinato dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni. I requisiti essenziali di cui all'allegato I del presente decreto si applicano per quanto attiene alla sicurezza e all'efficacia del dispositivo.

2. I dispositivi comprendenti come parte integrante una sostanza la quale, qualora utilizzata separatamente, possa esser considerata un medicinale ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,

e successive modificazioni, e possa avere un effetto sul corpo umano con un azione accessoria a quella del dispositivo devono essere valutati ed autorizzati in conformità del presente decreto.

2-*bis. I dispositivi comprendenti come parte integrante una sostanza, la quale, qualora utilizzata separatamente, può essere considerata un costituente di un medicinale o un medicinale derivato dal sangue o dal plasma umano ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, e può avere un effetto sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo, in seguito denominata "derivato del sangue umano", devono essere valutati e autorizzati in conformità al presente decreto.*

3. Il presente decreto non si applica:

*a)* ai dispositivi destinati alla diagnosi in vitro;

*b)* ai dispositivi impiantabili attivi disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni;

*c) ai medicinali, ivi compresi quelli derivati dal sangue umano, soggetti al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;*

*d)* ai prodotti cosmetici disciplinati dal decreto 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni;

*e) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al plasma umano o alle cellule ematiche di origine umana, o ai dispositivi che, al momento dell'immissione in commercio, contengono simili prodotti derivati dal sangue, dal plasma o dalle cellule ematiche, ad eccezione dei dispositivi di cui al comma 2-bis;*

*f)* a organi, tessuti o cellule di origine umana ed a prodotti comprendenti o derivati da tessuti o cellule di origine umana;

*g)* a organi, tessuti o cellule di origine animale, salvo che il dispositivo non sia fabbricato utilizzando tessuto animale reso non vitale o prodotti non vitali derivati da tessuto animale.».

*Nota all'art. 2:*

— Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio 1997, vedi note alle premesse. Il testo vigente dell'art. 11, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 11 *(Valutazione della conformità)*. — 1. Per i dispositivi appartenenti alla classe III, ad esclusione dei dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:

*a)* seguire la procedura per la dichiarazione di conformità CE (sistema completo di assicurazione di qualità) di cui all'allegato II, oppure,

*b)* seguire la procedura relativa alla certificazione CE di conformità del tipo di cui all'allegato III, unitamente:

1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure,

2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità della produzione) di cui all'allegato V.

2. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIa, ad esclusione dei dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, seguire la procedura per la dichiarazione di conformità CE di cui all'allegato VII unitamente:

*a)* alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure,

*b)* alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità della produzione) di cui all'allegato V, oppure,

*c)* alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità del prodotto) di cui all'allegato VI.

3. In sostituzione delle procedure di cui al comma 2 il fabbricante può seguire la procedura prevista al comma 4, lettera *a)*.

4. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIb, diversi dai dispositivi su misura e dai dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve seguire, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:

*a)* la procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (sistema completo di garanzia di qualità) di cui all'allegato II; in tal caso non si applica il punto 4 dell'allegato II, oppure,

*b)* la procedura relativa alla certificazione CE di cui all'allegato III unitamente:

1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure,

2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità della produzione) di cui all'allegato V, oppure,

3) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità del prodotto) di cui all'allegato VI.

5. Per i dispositivi appartenenti alla classe I, ad esclusione dei dispositivi su misura e di quelli destinati ad indagini cliniche, il fabbricante ai fini dell'apposizione della marcatura CE, si attiene alla procedura prevista all'allegato VII e redige, prima dell'immissione in commercio, la dichiarazione di conformità CE.

6. Chiunque mette in commercio sul territorio nazionale dispositivi «su misura» ha l'obbligo di comunicare l'elenco di detti dispositivi al Ministero della sanità. Detto elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi a partire dalla data di prima notifica. Ai fini di tale aggiornamento, è necessario inviare al Ministero della sanità una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della sanità.

6-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dispositivi su misura il fabbricante deve attenersi alla procedura prevista dall'allegato VIII e redigere, prima della immissione in commercio di ciascun dispositivo, la dichiarazione prevista in tale allegato.

7. Il fabbricante di dispositivi su misura o il rappresentante autorizzato deve essere iscritto presso il Ministero della sanità e deve presentare, oltre all'elenco, una descrizione dei dispositivi ed il recapito della società al fine di rendere possibile la formazione di una banca dati dei produttori legittimamente operanti in Italia per gli adempimenti di cui al presente decreto senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Nel procedimento di valutazione della conformità del dispositivo, il fabbricante e l'organismo designato tengono conto di tutti i risultati disponibili delle operazioni di valutazione e di verifica eventualmente svolte, secondo il presente decreto anche in una fase intermedia della fabbricazione.

9. Il fabbricante può incaricare il mandatario stabilito nella Comunità di avviare i procedimenti previsti agli allegati III, IV, VII e VIII.

10. Se il procedimento di valutazione della conformità presuppone l'intervento di un organismo designato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità può rivolgersi ad un organismo di sua scelta nell'ambito delle competenze per le quali l'organismo stesso è stato designato.

11. L'organismo designato può esigere, giustificando debitamente la richiesta, le informazioni o i dati necessari a mantenere il certificato di conformità ai fini della procedura scelta. Copia dei certificati CE di conformità emessi dagli organismi designati, deve essere inviata ai Ministeri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato a cura degli stessi.

11-*bis*. Il Ministero della sanità e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono richiedere agli organismi designati italiani tutte le informazioni pertinenti relative alle autorizzazioni ed ai certificati rilasciati o rifiutati.

12. La decisione dell'organismo designato presa in base agli allegati II e III ha validità massima di cinque anni e può essere prorogata per periodi successivi di cinque anni, su richiesta presentata entro il termine convenuto nel contratto firmato fra le due parti.

*12-*bis. *Per i dispositivi medici di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, gli organismi notificati ad attestare la conformità, a norma dell'art. 15, devono valutare la conformità dei dispositivi stessi tenendo conto di ogni*

*informazione utile riguardante le caratteristiche e le prestazioni di tali dispositivi, compresi in particolare i risultati di eventuali prove e verifiche sui dispositivi già svolte sul!a base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali preesistenti.*

13. La documentazione e la corrispondenza relativa ai procedimenti previsti dai commi da 1 a 6 è redatta in lingua italiana o in un'altra lingua comunitaria accettata dall'organismo designato.

14. Il Ministero della sanità può autorizzare, su richiesta motivata, l'immissione in commercio e la messa in servizio, nel territorio nazionale, di singoli dispositivi per i quali le procedure di cui ai commi da 1 a 6 non sono state espletate o completate, il cui impiego è nell'interesse della protezione della salute. La domanda di autorizzazione deve contenere la descrizione del dispositivo, dell'azione principale cui è destinato e dei motivi per i quali la domanda è stata presentata. Il Ministero della sanità comunica, entro trenta giorni, il provvedimento in merito all'autorizzazione.».

*Note all'art. 3:*

— Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, vedi note alla premesse. Il testo vigente dell'art. 21, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 21 *(Pubblicità)*. — 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.

2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la commissione prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*2*-bis. *Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della salute di accoglimento o di diniego della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta; in tale caso, nel messaggio pubblicitario devono essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione*.».

*Note all'art. 4:*

— Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente dell'art. 23, così modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 23 *(Sanzioni)*. — 1. I legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli operatori sanitari pubblici e privati, i fabbricanti o loro mandatari che omettono di comunicare le informazioni di cui all'art. 10, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda *da euro cinquecentosedici/46 a euro cinquemilacentosessantaquattro/57*.

*2. Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 1, 2 e 2*-bis *è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.*

3. Chiunque immette in commercio o mette in servizio dispositivi medici privi della marcatura CE o dell'attestato di conformità è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma *da euro quindicimilaquattrocentonovantatre/71 a euro novantaduemilanovecentosessantadue/24*.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1; 10, comma 3; 11, commi 6, 6-*bis*, 7 e 11; 12, commi 2 e 5; 13, comma 2, e 17, comma 5 è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma *da euro duemilacinquecentoottantadue/28 a euro quindicimilaquattrocentonovantatre/71*».

— Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie». Il testo vigente dell'art. 201, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 201. — È necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici; idroterapici e fisioterapici.

Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio.

È necessaria la licenza del Ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali.

La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per l'interno.

Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria *da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71*.».

*Note all'art. 5:*

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente dell'art. 24, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 24 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. I dispositivi immessi in commercio fino al 14 giugno 1998 conformemente alla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1994 possono essere messi in servizio sino alla data del 30 giugno 2001.

2. Fino al 30 giugno 2004 sono consentite l'immissione in commercio e la messa in servizio dei termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima che hanno già ottenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'approvazione CE di modello secondo quanto previsto dalla legge del 27 giugno 1990, n. 171.

3. Il Ministero della sanità può chiedere al fabbricante o al suo mandatario o al responsabile dell'immissione in commercio di fornire, per i dispositivi di cui al comma 1, informazioni sui requisiti essenziali, la destinazione e le prestazioni del dispositivo nonché idonea documentazione scientifica atta a dimostrare l'azione principale del dispositivo e la inesistenza di rischi per la sicurezza e la salute degli utenti. In caso di inadempimento entro il termine prefissato, il Ministero della sanità può disporre il ritiro dal mercato del prodotto con spese a carico del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione in commercio.

4. Il fabbricante, il suo mandatario o in mancanza il responsabile dell'immissione in commercio in Italia, dei dispositivi di cui al comma 1 è tenuto a comunicare al Ministero della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco e la descrizione generale di tutti i dispositivi immessi in commercio e messi in servizio in Italia alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

*4*-bis. *Fino al 12 dicembre 2006, è consentita l'immissione in commercio dei dispositivi incorporanti derivati del sangue, conformi alle disposizioni vigenti alla data del 13 dicembre 2001; per un ulteriore periodo di due anni, detti dispositivi possono ancora essere messi in servizio*.».

*Note all'art. 6:*

— Si riporta il testo dei punti 7.4 e 13.3 dell'allegato I del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«7.4. Se un dispositivo comprende come parte integrante una sostanza la quale, se utilizzata separatamente, può essere considerata una specialità medicinale, ai sensi dell'art. 1 della direttiva 65/65/CEE, e può agire sul corpo umano in modo accessorio all'azio-

ne del dispositivo, è necessario verificarne la sicurezza, la quantità e l'utilità, tenendo conto della destinazione del dispositivo, in analogia con i metodi opportuni previsti dalla direttiva 75/318/CEE.

*Se un dispositivo incorpora, come parte integrante, un derivato del sangue umano di cui all'art. 2, comma 2-*bis, *l'organismo notificato deve chiedere all'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) un parere scientifico sulla qualità e sulla sicurezza di tale derivato e deve tener conto delle disposizioni comunitarie in materia, nonché delle disposizioni di recepimento della direttiva 2001/1983/CE previste per casi analoghi; l'utilità di tale derivato, in quanto parte integrante del dispositivo medico, deve essere verificata alla luce della destinazione del dispositivo.*

*Ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, campione di ogni lotto del prodotto allo stato sfuso o del prodotto finito del derivato del sangue umano è sottoposto al controllo dell'Istituto superiore di sanità.*

*(Omissis)*.».

«13.3. L'etichettatura deve contenere le informazioni seguenti:

*a)* nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella comunità al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio oppure le istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo della persona responsabile di cui all'art. 13, comma 2 o del mandatario del fabbricante stabilito nella comunità oppure, se del caso, dell'importazione stabilito nella Comunità;

*b)* le indicazioni strettamente necessarie per consentire all'utilizzatore di identificare il dispositivo e il contenuto della confezione;

*c)* se del caso, la parola «STERILE»;

*d)* se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola «LOTTO» o il numero di serie;

*e)* se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;

*f)* se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso;

*g)* per i dispositivi su misura, l'indicazione «dispositivo su misura»;

*h)* per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, l'indicazione «destinato esclusivamente ad indagini cliniche»;

*i)* le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;

*j)* eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;

*k)* avvertenze e/o precauzioni da prendere;

*l)* l'anno di fabbricazione per i dispositivi attivi diversi da quelli di cui alla lettera *e)*.

Questa indicazione può essere inserita nel numero di lotto o di serie;

*m)* il metodo di sterilizzazione, se del caso;

*n) nel caso di un dispositivo di cui all'art. 2, comma 2-*bis, *una menzione indicante che il dispositivo incorpora, come parte integrante, un derivato del sangue umano.*».

— Il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, reca: «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali». L'art. 22, comma 5, così recita:

«5. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, allo stato sfuso o già pronti per l'uso, possono essere sottoposti a controllo di stato, con le tariffe di cui all'art. 3, comma secondo, della legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni ed integrazioni; con la stessa procedura sono dettate prescrizioni e modalità per l'effettuazione di tale controllo, che deve essere completato entro sessanta giorni dalla ricezione dei campioni.».

*Note all'art. 7:*

— Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente dell'allegato II, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«ALLEGATO II

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
(sistema completo di garanzia di qualità)

1. Il fabbricante sì accerta che sia applicato il sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione e il controllo finale del prodotto in questione, secondo quanto stabilito al punto 3 ed è soggetto all'ispezione di cui al punto 3.3 e 4 e alla sorveglianza CE secondo quanto stabilito al punto 5.

2. La dichiarazione di conformità è la procedura in base alla quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in questione si attengono alle disposizioni applicabili della presente direttiva.

Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto stabilito dall'art. 16 e redige una dichiarazione scritta di conformità. Detta dichiarazione riguarda un dato numero di prodotti fabbricati ed è conservata dal fabbricante.

3. Sistema di qualità.

3.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato una domanda di valutazione del sistema di qualità.

La domanda contiene le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo del fabbricante, nonché ogni altro luogo di fabbricazione coperto dal sistema di qualità;

- tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodotti o la categoria di prodotti oggetto della procedura;

- una dichiarazione scritta che non è stata presentata ad un altro organismo notificato una domanda per lo stesso sistema di qualità relativo al prodotto;

- la documentazione del sistema di qualità;

- l'impegno ad attenersi agli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato;

- l'impegno a garantire un funzionamento adeguato ed efficace del sistema di qualità approvato;

- l'impegno del fabbricante ad istituire e ad aggiornare regolarmente una procedura sistematica atta a valutare l'esperienza acquisita nell'uso dei dispositivi nella fase successiva alla produzione nonché a prevedere un sistema appropriato cui ricorrere per applicare le misure correttive eventualmente necessarie, in particolare nel caso degli incidenti seguenti. Detto impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di informare le autorità competenti, non appena egli ne venga a conoscenza, circa gli incidenti seguenti:

*i)* qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni, nonché qualsiasi carenza delle istruzioni per l'uso di un dispositivo che possano causare o aver causato la morte o un peggioramento greve dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore;

*ii)* i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con le caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo per i motivi elencati al punto i), che hanno portato al ritiro sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo stesso tipo.

3.2. L'applicazione del sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti alle disposizioni loro applicabili della presente direttiva in tutte le fasi, dalla progettazione al controllo finale. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni utilizzati dal fabbricante per garantire il sistema di qualità devono figurare in una documentazione aggiornata sistematicamente e ordinata sotto forma di strategie e di procedure scritte, quali programmi, piani, manuali e registrazioni riguardanti la qualità.

Essa comprende un'adeguata descrizione dei seguenti elementi:

*a)* gli obbiettivi di qualità del fabbricante;

*b)* l'organizzazione dell'azienda, in particolare:

- le strutture organizzative, le responsabilità dei dirigenti e la loro autorità organizzativa in materia di qualità della progettazione e della fabbricazione dei prodotti;

- gli strumenti di controllo del funzionamento efficace del sistema di qualità, in particolare la capacità dell'azienda di produrre la qualità prevista nella progettazione dei prodotti, compresa la sorveglianza dei prodotti non conformi;

*c)* le procedure di sorveglianza e di controllo della progettazione dei prodotti, in particolare:

- la descrizione generale del prodotto, comprese le varianti previste;

- le specifiche di progettazione, comprese le norme applicate e i risultati delle analisi dei rischi nonché la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali applicabili ai prodotti, qualora non siano applicate interamente le norme previste all'art. 6;

- le tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei procedimenti e degli interventi sistematici utilizzati nella progettazione dei prodotti;

- la prova che, se un dispositivo deve essere collegato con un altro dispositivo per funzionare secondo la destinazione prevista, la conformità del primo dispositivo ai relativi requisiti essenziali è stata dimostrata collegandolo ad un dispositivo, rappresentativo della categoria dei dispositivi con i quali sarà collegato, avente le caratteristiche indicate dal fabbricante;

- *una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno, come parte integrante, un derivato del sangue umano o una sostanza che può essere considerata una specialità medicinale di cui all'allegato I, punto 7.4, nonché i dati relativi alle prove svolte in proposito necessarie a valutare la sicurezza, la qualità e l'utilità di tale derivato del sangue umano o di tale sostanza, tenendo conto della destinazione del dispositivo*;

- i dati clinici di cui all'allegato X;

- il progetto di etichettatura ed eventualmente di istruzioni per l'uso;

*d)* le tecniche di controllo e di garanzia della qualità a livello di fabbricazione, in particolare:

- i procedimenti e le procedure utilizzate, in particolare per la sterilizzazione, gli acquisti e i documenti necessari;

- le procedure di identificazione del prodotto, predisposte e aggiornate sulla base di schemi, specifiche applicabili o altri documenti pertinenti, in tutte le fasi della fabbricazione;

*e)* gli esami e le prove svolti prima, durante e dopo la fabbricazione, la frequenza di tali esami e prove e gli strumenti di prove utilizzati; la calibratura degli strumenti di prova deve essere fatta in modo da presentare una rintracciabilità adeguata.

3.3. L'organismo designato esegue una revisione del sistema di qualità per stabilire se esso risponde ai requisiti previsti al punto 3.2. Esso presuppone la conformità ai requisiti per i sistemi di qualità che applicano le norme armonizzate corrispondenti.

Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno una persona che possieda un'esperienza di valutazione della tecnologia in questione. La procedura di valutazione comprende una visita presso la sede del fabbricante e, in casi debitamente giustificati, presso la sede dei fornitori del fabbricante e/o dei subappaltatori, per controllare i procedimenti di fabbricazione.

La decisione è comunicata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo e una valutazione motivata.

3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha approvato il sistema di qualità ogni eventuale progetto di adeguamento importante del sistema di qualità o della gamma di prodotti contemplati. L'organismo designato valuta le modifiche proposte e verifica se il sistema di qualità modificato risponde ai requisiti stabiliti al punto 3.2; esso comunica la decisione al fabbricante. Detta decisione contiene le conclusioni del controllo e una valutazione motivata.

4. Esame della progettazione del prodotto.

4.1. Oltre agli obblighi previsti al punto 3, il fabbricante deve presentare all'organismo designato una domanda di esame del fascicolo di progettazione del prodotto che sarà fabbricato e che rientra nella categoria di cui al punto 3.1.

4.2. La domanda contiene una descrizione della progettazione, della fabbricazione e delle prestazioni del prodotto. Essa comprende i documenti necessari previsti al punto 3.2, lettera *c)* che consentono di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva.

4.3. L'organismo designato esamina la domanda e, se il prodotto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili del presente decreto esso rilascia al richiedente un certificato di esame CE della progettazione.

*Nel caso di dispositivi di cui al primo periodo del punto 7.4 dell'allegato I, prima di prendere una decisione l'organismo notificato consulta il Ministero della salute - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli aspetti contemplati un tale punto. Quando adotta la decisione, l'organismo notificato tiene in debito conto i pareri espressi nel corso di tale consultazione e trasmette la decisione finale al Ministero della salute - Ufficio dispositivi medici.*

*Nel caso di dispositivi di cui al secondo periodo del punto 7.4 dell'allegato I, il parere scientifico dell'EMEA deve essere inserito nella documentazione concernente il dispositivo. Quando adotta la decisione, l'organismo notificato tiene in debito conto il parere espresso dall'EMEA. L'organismo notificato non può rilasciare il certificato se il parere scientifico dell'EMEA è sfavorevole. Esso provvede a informare l'EMEA della sua decisione finale.*

Per i dispositivi di cui al punto 7.4 dell'allegato I, prima di prendere una decisione, l'organismo designato consulta una delle autorità competenti designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 65/65/CEE per quanto riguarda gli aspetti contemplati in detto paragrafo.

Nell'adottare una decisione l'organismo designato tiene nel debito conto le opinioni in occasione di tale consultazione e trasmette la decisione finale al Ministero della sanità.

4.4. Le modifiche della progettazione approvata sono soggette ad un'approvazione complementare da parte dell'organismo designato che ha rilasciato il certificato di esame CE della progettazione, qualora dette modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali della presente direttiva o sulle condizioni stabilite per l'utilizzazione del prodotto. Il richiedente comunica all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE della progettazione ogni eventuale modifica della progettazione approvate. L'approvazione complementare è rilasciata sotto forma di aggiunta al certificato di esame CE della progettazione.

5. Sorveglianza.

5.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

5.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato a svolgere tutte le ispezioni necessarie e gli mette a disposizione tutte le informazioni utili, in particolare:

- la documentazione del sistema di qualità;

- i dati previsti nella parte del sistema di qualità relativa alla progettazione, quali risultati di analisi, prove di calcolo, ecc.;

- i dati previsti nella parte del sistema di qualità relativa alla fabbricazione, quali relazioni di ispezioni, prove, tarature e qualifica del personale impiegato, ecc.

5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente ispezioni e valutazioni per accertarsi che il fabbricante applichi il sistema di qualità approvato e presenta al fabbricante una relazione di valutazione.

5.4. L'organismo notificato può inoltre recarsi presso il fabbricante per una visita imprevista.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o fare svolgere delle prove per accertarsi del buon funzionamento del sistema di qualità. Esso presenta al fabbricante una relazione di ispezione e, se vi è stata prova, una relazione di prova.

6. Disposizioni amministrative.

6.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima fabbricazione del prodotto, i seguenti documenti:

- la dichiarazione di conformità;

- la documentazione prevista al punto 3.1, quarto trattino;

- gli adeguamenti previsti al punto 3.4;

- la documentazione prevista al punto 4.2;

- le decisioni e le relazioni dell'organismo designato previste ai punti 3.3, 4.3, 4.4, 5.3 e 5.4.

6.2. [L'organismo designato mette a disposizione degli altri organismi designati e del Ministero della sanità, su richiesta, le informazioni necessarie riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate, rifiutate o ritirate].

6.3. Per quanto riguarda i dispositivi soggetti alla procedura di cui alla precedente sezione 4, qualora né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tener a disposizione la documentazione tecnica spetta al responsabile dell'immissione in commercio del dispositivo nella Comunità oppure all'importatore di cui all'allegato I, punto 13.3, lettera *a)*.

7. Applicazione ai dispositivi appartenenti alle classi II*a* e II*b*.

Il presente allegato può applicarsi, secondo il disposto dell'art. 11, paragrafi 2 e 3, ai prodotti appartenenti alle classi II*a* e II*b*. Il punto 4 non si applica ai prodotti appartenenti alle classi II*a* e II*b*.

*8. Applicazione ai dispositivi di cui all'art. 2, comma 2-*bis.

*8.1. Al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui all'art. 2, comma 2-*bis, *il fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del lotto del derivato del sangue umano utilizzato in questo dispositivo emesso dall'Istituto superiore di sanità.».*

*Note all'art. 8:*

— Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente dell'allegato III, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«ALLEGATO III

CERTIFICAZIONE CE

1. La procedura in base alla quale un organismo designato constata e certifica che un esemplare rappresentativo di una determinata produzione soddisfa le disposizioni in materia del presente decreto è definita "certificazione CE".

2. La domanda contiene i dati seguenti:

- nome e indirizzo del fabbricante, nonché nome e indirizzo del mandatario qualora la domanda sia presentata da quest'ultimo;

- la documentazione prevista al punto 3, necessaria ai fini della valutazione della conformità dell'esemplare rappresentativo della produzione prevista, qui di seguito denominato «tipo», ai requisiti del presente decreto. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo designato un «tipo». L'organismo designato può chiedere, ove necessario, altri esemplari;

- una dichiarazione scritta che non è stata presentata ad un altro organismo notificato una domanda per il medesimo tipo.

3. La documentazione fornita deve consentire di valutare la progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del prodotto. La documentazione consta in particolare degli elementi seguenti:

- una descrizione generale del tipo, comprese le varianti previste;

- gli schemi di progettazione, i metodi di fabbricazione previsti, in particolare quelli relativi alla sterilizzazione, gli schemi delle parti, pezzi, circuiti ecc.;

- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per interpretare gli schemi e disegni summenzionati e per valutare altresì il funzionamento del prodotto;

- un elenco delle norme previste all'art. 5, applicate interamente o parzialmente, nonché la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali quando le norme previste all'art. 5 non siano state applicate interamente;

- i risultati dei calcoli di progettazione, dell'analisi dei rischi, degli esami e delle prove tecniche svolte ecc.;

*- una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno, come parte integrante, un derivato del sangue umano o una sostanza che può essere considerata una specialità medicinale di cui al punto 7.4 dell'allegato I, nonché i dati relativi alle prove svolte in proposito necessarie a valutare la sicurezza, la qualità e l'utilità di tale derivato del sangue umano o di tale sostanza, tenendo conto della destinazione del dispositivo*;

- i dati clinici previsti all'allegato X;

- se necessario, il progetto di etichettatura e, se del caso, di istruzioni per l'uso.

4. L'organismo designato.

4.1. Esamina e valuta la documentazione, verifica che il tipo sia stato fabbricato secondo detta documentazione, controlla anche gli elementi progettati secondo le disposizioni applicabili delle norme previste all'art. 5, nonché gli elementi la cui progettazione non è basata sulle disposizioni pertinenti di dette norme.

4.2. Svolge o fa svolgere i controlli del caso e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali del presente decreto, qualora non siano state applicate le norme previste all'art. 5; se un dispositivo deve essere collegato con un altro dispositivo per funzionare secondo la destinazione conferitagli, deve essere verificata la conformità dal primo dispositivo ai requisiti essenziali, grazie ad un dispositivo rappresentativo da collegare, che possieda le caratteristiche indicate dal fabbricante.

4.3. svolge o fa svolgere i controlli del caso e le prove necessarie per verificare che, qualora il fabbricante abbia optato per la fabbricazione secondo le norme pertinenti, queste ultime siano state effettivamente applicate.

4.4. stabilisce insieme al richiedente il luogo nel quale saranno svolti i controlli e le prove necessarie.

5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente decreto l'organismo designato rilascia al richiedente un attestato di certificazione CE.

*Nel caso di dispositivi di cui al primo periodo del punto 7.4 dell'allegato I, prima di prendere una decisione, l'organismo notificato consulta il Ministero della salute - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, per quanto riguarda gli aspetti contemplati in tale punto. Quando adotta la decisione, l'organismo notificato tiene in debito conto i pareri espressi nel corso di tale consultazione. Esso provvede a informare il Ministero della salute - Ufficio dispositivi medici, della sua decisione finale*.

*Nel caso di dispositivi di cui al secondo periodo del punto 7.4 dell'allegato I, il parere scientifico dell'EMEA deve essere inserito nella documentazione concernente il dispositivo. Quando adotta la decisione, l'organismo notificato tiene in debito conto il parere espresso dall'EMEA. L'organismo notificato non può rilasciare il certificato se il parere scientifico dell'EMEA è sfavorevole. Esso provvede ad informare l'EMEA della sua decisione finale*.

Per i dispositivi di cui al punto 7.4 dell'allegato I, prima di prendere una decisione, l'organismo designato consulta una delle autorità competenti designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 65/65/CEE per quanto riguarda gli aspetti contemplati in detto paragrafo.

Nell'adottare una decisione l'organismo designato tiene nel debito conto le opinioni espresse in occasione di tale consultazione e trasmettere la decisione finale al Ministero della sanità.

6. Il richiedente comunica all'organismo designato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE ogni eventuale importante modifica del prodotto approvato.

Le modifiche del prodotto approvato devono formare oggetto di una nuova approvazione da parte dell'organismo designato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, qualora esse possono influire sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle condizioni di

utilizzazione previste per il prodotto. La nuova approvazione è rilasciata eventualmente sotto forma di completamento all'attestato iniziale di certificazione CE.

7. Disposizioni amministrative.

7.1. [Tutti gli organismi designati mettono a disposizione degli altri organismi designati su richiesta, le informazioni necessarie relative agli attestati di certificazione CE e ai complementi rilasciati, rifiutati o ritirati.

7.2. Gli altri organismi designati possono farsi rilasciare copia degli attestati di certificazione CE e/o dei rispettivi complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi designati su domanda debitamente motivata e dopo averne informato il fabbricante.

7.3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di certificazione CE e dei loro complementi per almeno cinque anni dall'ultima data di fabbricazione del dispositivo.

7.4. Qualora né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica spetta al responsabile dell'immissione in commercio del dispositivo nella Comunità oppure all'importatore di cui all'allegato I, punto 13.3, lettera *a)*.».

*Note all'art. 9:*

— Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente dell'allegato IV, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«ALLEGATO IV

VERIFICA CE

1. La verifica CE e la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che i prodotti soggetti alle disposizioni del punto 4 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e rispondono ai requisiti applicabili del presente decreto.

2. Il fabbricante prende le misure necessarie affinché il procedimento di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti applicabili del presente decreto. Prima della fabbricazione egli predispone una documentazione che definisce i processi di fabbricazione, se del caso i processi di sterilizzazione, nonché tutte le disposizioni già prestabilite e sistematiche che saranno attuate per garantire l'omogeneità della produzione ed eventualmente la conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti applicabili del presente decreto. Egli appone il marchio CE secondo quanto stabilito all'art. 7 e predispone una dichiarazione di conformità.

Inoltre, per i prodotti commercializzati allo stato sterile e per i soli aspetti della fabbricazione che riguardano il raggiungimento di tale stato ed il relativo mantenimento, il fabbricante applica le disposizioni dell'allegato V, punti 3 e 4.

3. Il fabbricante s'impegna ad istituire e ad aggiornare regolarmente una procedura sistematica atta a valutare l'esperienza acquisita nell'uso di dispositivi nella fase successiva alla produzione nonché a prevedere un sistema appropriato cui ricorrere per applicare le misure correttive eventualmente necessarie, in particolare nel caso degli incidenti seguenti. Detto impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di informare il Ministero della sanità non appena egli ne venga a conoscenza, circa gli incidenti seguenti:

*i)* qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni, nonché carenze dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un dispositivo che possono causare o avere causato la morte o un grave peggioramento dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore;

*ii)* i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con le caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo per i motivi elencati al punto i), che hanno portato al ritiro sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo stesso tipo.

4. L'organismo designato svolge gli esami e le prove necessarie per verificare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto, sia mediante controllo e prova di ogni prodotto come specificato al punto 5, sia mediante prova dei prodotti su base statistica come specificato al punto 6, a scelta del fabbricante.

Le verifiche summenzionate non si applicano agli aspetti della fabbricazione che riguardano il raggiungimento dello stato sterile.

5. Verifica per controllo e prova di ogni prodotto.

5.1. Tutti i prodotti sono esaminati singolarmente e vengono eseguite le prove necessarie, definite nella o nelle norme applicabili dell'art. 6, oppure prove equivalenti, per verificarne la conformità, se del caso, al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti applicabili del presente decreto.

5.2. L'organismo designato appone o fa apporre il numero di identificazione su ogni prodotto approvato e redige un certificato scritto di conformità per le prove svolte.

6. Verifica statistica.

6.1. Il fabbricante presenta i prodotti fabbricati sotto forma di lotti omogenei.

6.2. Da ogni lotto viene prelevato un campione a caso. I prodotti che formano il campione sono esaminati singolarmente e sono svolte le prove definite nella o nelle norme applicabili previste all'art. 6, oppure prove equivalenti, per verificare la conformità dei campioni, se del caso, al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti applicabili al presente decreto in modo da stabilire l'accettazione o il rifiuto del lotto.

6.3. Il controllo statistico del prodotto è fatto mediante attribuzioni che prevedono un piano di campionamento che garantisca una qualità limite corrispondente ad una probabilità di accettazione del 5% con una percentuale di non conformità compresa tra 3 e 7%. Il metodo di campionamento è definito dalle norme armonizzate previste all'art. 5, tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle categorie dei prodotti in questione.

6.4. L'organismo designato appone il numero di identificazione su ogni prodotto dei lotti accertati e redige un certificato scritto di conformità relativo alle prove svolte. Tutti i prodotti del lotto possono essere immessi in commercio, ad eccezione dei prodotti del campione per i quali sia stato constatato che non erano conformi.

Qualora un lotto sia respinto, l'organismo designato competente prende le misure necessarie per evitarne l'immissione in commercio. In caso di frequente rifiuto dei lotti, l'organismo designato può sospendere la verifica statistica.

Sotto la responsabilità dell'organismo designato il fabbricante può apporre il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso del processo di fabbricazione.

7. Disposizioni amministrative.

Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione delle autorità nazionali, per almeno cinque anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:

- la dichiarazione di conformità;
- la documentazione prevista al punto 2;
- i certificati previsti ai punti 5.2 e 6.4;
- se del caso, l'attestato di certificazione CE di cui all'allegato III.

8. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe II*a* secondo quanto stabilito all'art. 11, paragrafo 2, il presente allegato può applicarsi ai prodotti appartenenti alla classe II*a*, fatte salve le deroghe seguenti.

8.1. In deroga ai punti 1 e 2 il fabbricante garantisce e dichiara con la dichiarazione di conformità che i prodotti appartenenti alla classe II*a* sono fabbricati secondo la documentazione tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII e rispondono ai requisiti applicabili del presente decreto.

8.2. In deroga ai punti 1, 2, 5 e 6 le verifiche svolte dall'organismo designato riguardano la conformità dei prodotti appartenenti alla classe II*a* alla documentazione tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII.

9. Applicazione ai dispositivi di cui all'art. 2, comma 2-*bis*.

9.1. Nel caso previsto al punto 5, al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui all'art. 2, comma 2-*bis* e, nel caso della verifica prevista al punto 6, il fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del lotto di derivato del sangue umano utilizzato in questo dispositivo, emesso dall'Istituto superiore di sanità.».

*Note all'art. 10:*

— Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente dell'allegato V, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
(Garanzia di qualità della produzione)

1. Il fabbricante verifica che sia applicato il sistema di qualità approvato per la fabbricazione e svolge l'ispezione finale dei prodotti come specificato al punto 3; egli è inoltre soggetto alla sorveglianza CE come specificato al punto 4.

2. La dichiarazione di conformità è l'elemento procedurale con il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi specificati al punto 1, garantisce e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e soddisfano le disposizioni applicabili della presente direttiva.

Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto specificato all'art. 16 e redige una dichiarazione scritta di conformità. Tale dichiarazione riguarda un dato numero di esemplari identificati di prodotti fabbricati ed è conservata dal fabbricante.

3. Sistema di qualità.

3.1. Il fabbricante presenta all'organismo designato una domanda di valutazione del sistema di qualità.

La domanda contiene le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del fabbricante;

- tutte le informazioni necessarie relative ai prodotti o alla categoria di prodotti oggetto della procedura;

- una dichiarazione scritta secondo cui non è stata presentata ad un altro organismo designato una domanda per i medesimi prodotti;

- la documentazione del sistema di qualità;

- l'impegno ad attenersi agli obblighi previsti dal sistema di qualità approvato;

- l'impegno a mantenere un funzionamento adeguato ed efficace del sistema di qualità approvato;

- ove necessario, la documentazione tecnica per i tipi approvati e una copia degli attestati di certificazione CE;

- l'impegno del fabbricante di istituire ed aggiornare regolarmente una procedura sistematica atta a valutare l'esperienza acquisita nell'uso dei dispositivi nella fase successiva alla produzione nonché a prevedere un sistema appropriato cui ricorrere per applicare le misure correttive eventualmente necessarie, in particolare nel caso degli incidenti seguenti. Detto impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di informare il Ministero della sanità non appena egli ne venga a conoscenza, circa gli incidenti seguenti:

*i)* qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni, nonché qualsiasi carenza dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un dispositivo che possano causare o che hanno causato la morte o un grave peggioramento dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore;

*ii)* tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con le caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo per i motivi elencati al punto i) che inducono il fabbricante a ritirare sistematicamente dal mercato i dispositivi appartenenti allo stesso tipo.

3.2. L'applicazione del sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE.

Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante per il sistema di qualità devono figurare in una documentazione classificata in maniera sistematica ed ordinata sotto forma di strategie e procedure scritte. La documentazione del sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme delle strategie e procedure seguite in materia di qualità, per esempio i programmi, piani e manuali e registrazioni relative alla qualità.

Essa comprende una descrizione adeguata degli elementi seguenti:

*a)* gli obiettivi di qualità del fabbricante;

*b)* l'organizzazione dell'azienda, e in particolare:

- le strutture organizzative, le responsabilità dei dirigenti e la loro autorità organizzativa in materia di fabbricazione dei prodotti;

- gli strumenti di controllo del funzionamento efficace del sistema di qualità, in particolare la capacità dell'azienda di ottenere la qualità prevista dei prodotti, compresa la sorveglianza dei prodotti non conformi;

*c)* le tecniche di controllo e di garanzia di qualità a livello della fabbricazione, in particolare:

- i procedimenti e le procedure utilizzate per la sterilizzazione, gli acquisti ed i documenti relativi;

- le procedure di identificazione del prodotto, predisposte e aggiornate sulla base di schemi, specifiche applicabili o altri documenti pertinenti, in tutte le fasi della fabbricazione;

*d)* gli adeguati esami e prove che saranno svolti prima, durante e dopo la fabbricazione, la frequenza di tali esami e gli impianti di prova utilizzati; la calibratura degli apparecchi di prova deve essere fatta in modo da presentare una rintracciabilità adeguata.

3.3. L'organismo designato esegue una revisione del sistema di qualità per stabilire se esso risponde ai requisiti specificati al punto 3.2. Esso presume la conformità ai requisiti per i sistemi di qualità che attuano le norme armonizzate corrispondenti.

Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno una persona che possieda già un'esperienza di valutazione della tecnologia in questione. La procedura di valutazione comprende una visita presso la sede del fabbricante e, in casi debitamente giustificati, presso la sede dei fornitori del fabbricante, per controllare i procedimenti di fabbricazione.

Dopo la visita finale la decisione è comunicata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo e una valutazione motivata.

3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha approvato il sistema di qualità ogni eventuale progetto di adeguamento importante del sistema di qualità.

L'organismo designato valuta le modifiche proposte e verifica se il sistema di qualità modificato risponde ai requisiti specificati al punto 3.2.

Dopo ricevimento delle informazioni summenzionate la decisione viene comunicata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo ed una valutazione motivata.

4. Sorveglianza.

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dai sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato a svolgere tutte le ispezioni necessarie e gli mette a disposizione tutte le informazioni utili, e in particolare:

- la documentazione del sistema di qualità;

- i dati previsti nella parte del sistema di qualità che riguardano la fabbricazione, per esempio le relazioni di ispezioni, prove, tarature, qualifica del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo designato svolge periodicamente ispezioni e valutazioni per accertarsi che il fabbricante applichi il sistema di qualità approvato e presenta al fabbricante una relazione di valutazione.

4.4. L'organismo designato può inoltre recarsi presso il fabbricante per visite impreviste. In occasione di tali visite, l'organismo

designato può se necessario svolgere o fare svolgere delle prove per accertarsi del buon funzionamento del sistema di qualità. Esso presenta al fabbricante una relazione di visita e, se vi è stata prova, una relazione delle prove.

5. Disposizioni amministrative.

5.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per almeno cinque anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, i documenti seguenti:

- la dichiarazione di conformità;
- la documentazione specificata al punto 3.1, quarto trattino;
- gli adeguamenti previsti al punto 3.4;
- la documentazione prevista al punto 3.1, settimo trattino;
- le decisioni e le relazioni dell'organismo designato previste ai punti 4.3 e 4.4;
- se del caso, l'attestato di certificazione di cui all'allegato III.

5.2. [L'organismo designato mette a disposizione degli altri organismi designati su richiesta, le informazioni necessarie relative alle approvazioni di sistemi di qualità rilasciate, rifiutate o ritirate].

6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe II*a*. Secondo quanto stabilito all'art. 11, paragrafo 2, il presente allegato può applicarsi ai prodotti appartenenti alla classe II*a*, fatta salva la deroga seguente.

6.1. In deroga ai punti 2, 3.1 e 3.2, il fabbricante garantisce e dichiara nella dichiarazione di conformità che i prodotti appartenenti alla classe II*a* sono fabbricati secondo la documentazione tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII e rispondono ai requisiti applicabili della presente direttiva.

*7. Applicazione ai dispositivi di cui all'art. 2, comma 2*-bis.

*7.1. Al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui all'art. 2, comma 2*-bis, *il fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del lotto di derivato del sangue umano utilizzato in questo dispositivo, emesso dall'Istituto superiore di sanità*.».

*Note all'art. 11:*

— Per l'argomento del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, vedi note alle premesse. Il testo vigente dell'allegato IX, Sezione III, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«III. CLASSIFICAZIONE

1. Dispositivi non invasivi.

1.1. Regola 1.

Tutti i dispositivi non invasivi rientrano nella classe I, a meno che non sia d'applicazione una delle regole seguenti.

1.2. Regola 2.

Tutti i dispositivi non invasivi destinati alla canalizzazione o alla conservazione di sangue, liquidi o tessuti corporei, liquidi o gas destinati ad una trasfusione, somministrazione o introduzione nel corpo, rientrano nella classe II*a*, quando:

- possono essere collegati con un dispositivo medico attivo appartenente alla classe II*a* o ad una classe superiore;
- sono destinati ad essere utilizzati per la conservazione o la canalizzazione di sangue o di altri liquidi o la conservazione di organi, di parti di organi o di tessuti corporei.

In tutti gli altri casi, essi rientrano nella classe I.

1.3. Regola 3.

Tutti i dispositivi non invasivi intesi a modificare la composizione biologica o chimica del sangue, di altri liquidi corporei o di altri liquidi destinati a trasfusione nel corpo rientrano nella classe II*b*, a meno che il trattamento non consista in filtraggio, centrifugazione o scambi di gas, di calore, nel qual caso essi rientrano nella classe II*a*.

1.4. Regola 4.

Tutti i dispositivi non invasivi in contatto con la pelle lesa:

- rientrano nella classe I se sono destinati ad essere utilizzati come barriera meccanica per la compressione, per l'assorbimento degli essudati;
- rientrano nella classe II*b* se sono destinati ad essere utilizzati principalmente con ferite che hanno leso il derma e che possono cicatrizzare solo per seconda intenzione;
- rientrano nella classe II*a* in tutti gli altri casi, ivi compresi i dispositivi destinati principalmente a tenere sotto controllo il microambiente di una ferita.

2. Dispositivi invasivi.

2.1. Regola 5.

Tutti i dispositivi invasivi in relazione con gli orifizi dei corpo, diversi dai dispositivi invasivi di tipo chirurgico, che non sono destinati ad essere allacciati ad un dispositivo medico attivo;

- rientrano nella classe I se sono destinati ad un uso temporaneo;
- rientrano nella classe II*a* se sono destinati ad un uso a breve termine, a meno che non vengano utilizzati nella cavità orale fino alla faringe, in un canale dell'orecchio fino al timpano o in una cavità nasale, nel qual caso essi rientrano nella classe I;
- rientrano nella classe II*b* se sono destinati ad un uso a lungo termine, a meno che non vengano utilizzati nella cavità orale fino alla faringe, in un canale dell'orecchio fino al timpano o in una cavità nasale e che non rischino di essere assorbiti dalla membrana mucosa, nel qual caso essi rientrano nella classe II*a*. Tutti i dispositivi invasivi in relazione con gli orifizi del corpo, diversi dai dispositivi invasivi di tipo chirurgico, destinati ad essere connessi ad un dispositivo medico attivo appartenente alla classe II*a* o ad una classe superiore, rientrano nella classe II*a*.

2.2. Regola 6.

Tutti i dispositivi invasivi di tipo chirurgico destinati ad un uso temporaneo rientrano nella classe II*a*, a meno che essi non siano:

- destinati specificamente a diagnosticare, sorvegliare o correggere difetti del cuore o del sistema circolatorio centrale attraverso contatto diretto con dette parti del corpo, nel qual caso essi rientrano nella classe III;
- strumenti chirurgici riutilizzabili, nel qual caso essi rientrano nella classe I;
- destinati a rilasciare energia sotto forma di radiazioni ionizzanti, nel qual caso essi rientrano nella classe II*b*;
- destinati ad avere un effetto biologico o ad essere interamente o principalmente assorbiti, nel quel caso essi rientrano nella classe II*b*;
- destinati a somministrare specialità medicinali mediante un sistema di trasmissione, se ciò avviene in forma potenzialmente rischiosa tenuto conto del modo di applicazione, nel qual caso essi rientrano nella classe II*b*.

2.3. Regola 7.

Tutti i dispositivi invasivi di tipo chirurgico destinati ad un uso a breve termine rientrano nella classe II*a*, a meno che essi non siano destinati:

- specificamente a diagnosticare, sorvegliare o correggere un difetto del cuore o del sistema circolatorio centrale attraverso contatto diretto con dette parti del corpo, nel qual caso essi rientrano nella classe III;
- specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto con il sistema nervoso centrale, nel quale caso essi rientrano nella classe III;
- a rilasciare energia sotto forma di radiazioni ionizzanti, nel quel caso essi rientrano nella classe II*b*;
- ad avere un effetto biologico o ad essere interamente o principalmente assorbiti, nel qual caso essi rientrano nella classe III;
- a subire una modifica chimica nel corpo, a meno che non siano posti nei denti, o a somministrare specialità medicinali, nel qual caso essi rientrano nella classe II*b*.

2.4. Regola 8.

Tutti i dispositivi impiantabili e i dispositivi invasivi a lungo termine di tipo chirurgico rientrano nella classe II*b* a meno che essi non siano destinati a:

- essere posti nei denti, nel qual caso rientrano nella classe II*a*;
- essere utilizzati a contatto diretto con il cuore, il sistema circolatorio centrale o il sistema nervoso centrale, nel qual caso rientrano nella classe III;
- avere un effetto biologico o essere interamente o principalmente assorbiti, nel qual caso rientrano nella classe III;
- subire una modifica chimica nel corpo, a meno che non siano posti nei denti, o a somministrare specialità medicinali, nel qual caso essi rientrano nella classe III.

3. Regole aggiuntive applicabili ai dispositivi attivi.

3.1. Regola 9.

Tutti i dispositivi attivi terapeutici destinati a rilasciare o a scambiare energia rientrano nella classe II*a* a meno che le loro caratteristiche siano tali da permettere loro di rilasciare energia al corpo umano o scambiare energia con il corpo umano in forma potenzialmente pericolosa, tenuto conto della natura, della densità e della parte in cui è applicata l'energia, nel qual caso essi rientrano nella classe II*b*.

Tutti i dispositivi attivi destinati a controllare o a sorvegliare le prestazioni di dispositivi attivi terapeutici appartenenti alla classe II*b*, o destinati ad influenzare direttamente la prestazione di tali dispositivi, rientrano nella classe II*b*.

3.2. Regola 10.

I dispositivi attivi destinati alla diagnosi rientrano nella classe II*a* se:

- sono destinati a rilasciare energia che sarà assorbita dal corpo umano, ad esclusione dei dispositivi utilizzati per illuminare il corpo del paziente nello spettro visibile; sono destinati a visualizzare in vivo la distribuzione di radiofarmaci in vivo;
- sono destinati a consentire una diagnosi diretta o un controllo dei processi fisiologici vitali, a meno che siano specificamente destinati a controllare i parametri fisiologici vitali, ove la natura delle variazioni è tale da poter creare un pericolo immediato per il paziente, per esempio le variazioni delle funzioni cardiache, della respirazione o dell'attività del sistema nervoso centrale, nel qual caso essi rientrano nella classe II*b*.

I dispositivi attivi destinati ad emettere radiazioni ionizzanti e destinati alla diagnosi, alla radioterapia o alla radiologia d'intervento, compresi i dispositivi che li controllano o che influenzano direttamente la loro prestazione, rientrano nella classe II*b*.

Regola 11.

Tutti i dispositivi attivi destinati a somministrare e/o a sottrarre medicinali, liquidi corporei o altre sostanze dal corpo rientrano nella classe II*a*, a meno che ciò sia effettuato in una forma:

- potenzialmente pericolosa, tenuto conto della natura delle sostanze in questione, della parte del corpo interessata e del modo di applicazione, nel qual caso essi rientrano nella classe II*b*.

3.3. Regola 12.

Tutti gli altri dispositivi attivi rientrano nella classe 1.

4. Regole speciali.

4.1. Regola 13.

Tutti i dispositivi che comprendono come parte integrante una sostanza la quale, qualora utilizzata separatamente, possa essere considerata un medicinale ai sensi dell'art. 1 della direttiva 65/65/CEE e che possa avere un effetto sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo, rientrano nella classe III.

*Tutti i dispositivi che incorporano, come parte integrante, un derivato del sangue umano rientrano nella classe III.*

4.2. Regola 14.

Tutti i dispositivi usati per la contraccezione o per la prevenzione della trasmissione di malattie trasmissibili per contatto sessuale rientrano nella classe II*b*, a meno che siano dispositivi impiantabili o dispositivi invasivi a lungo termine, nel qual caso essi rientrano nella classe III.

4.3. Regola 15.

Tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere utilizzati per disinfettare, pulire, sciacquare o se necessario idratare le lenti a contatto rientrano nella classe II*b*.

Tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere utilizzati per disinfettare i dispositivi medici rientrano nella classe II*a*.

Questa regola non si applica ai prodotti destinati a pulire i dispositivi medici diversi dalle lenti a contatto mediante un'azione fisica.

4.4. Regola 16.

I dispositivi non attivi destinati specificamente a registrare le immagini diagnostiche ottenute con raggi X rientrano nella classe II*a*.

4.5. Regola 17.

Tutti i dispositivi fabbricati utilizzando tessuti animali o loro derivati resi non vitali appartengono alla classe III a meno che detti dispositivi non siano destinati a entrare in contatto solo con pelle intatta.

5. Regola 18.

In deroga alle altre regole, le sacche per sangue rientrano nella classe II*b*.».

**02G0305**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2002.

**Scioglimento del consiglio comunale di Badolato e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Badolato (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Badolato (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Cento è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Badolato (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 ottobre 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2609/6/Gab. del 31 ottobre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Badolato (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Sebastiano Cento.

Roma, 22 novembre 2002

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**02A14140**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2002.

**Scioglimento del consiglio comunale di Villanova di Camposampiero.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Villanova di Camposampiero (Padova) ed il Sindaco nella persona del sig. Ennio Caccin.

Considerato che, in data 24 ottobre 2002, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Villanova di Camposampiero (Padova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Villanova di Camposampiero (Padova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ennio Caccin.

Il citato amministratore, in data 24 ottobre 2002, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villanova di Camposampiero (Padova).

Roma, 22 novembre 2002

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**02A14141**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2002.

**Scioglimento del consiglio comunale di Villanova Mondovì e nomina del commissario straordinario.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Villanova Mondovì (Cuneo) ed il sindaco nella persona dell'ing. Dario Bongiovanni;

Considerato che, in data 12 ottobre 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villanova Mondovì (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Claudia Bergia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Villanova Mondovì (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Dario Bongiovanni.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 12 ottobre 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 16997/13.4 Gab. del 2 novembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villanova Mondovì (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Claudia Bergia.

Roma, 25 novembre 2002

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**02A14142**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2002.

**Scioglimento del consiglio comunale di Mezzana Mortigliengo e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Mezzana Mortigliengo ed il sindaco nella persona del sig. Libero Clementino Fangazio.

Considerato che, in data 14 ottobre 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mezzana Mortigliengo (Biella) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Oriolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2002

CIAMPI

Pisanu, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Mezzana Mortigliengo (Biella) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Libero Clementino Fangazio.

Il citato amministratore, in data 14 ottobre 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Biella ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra

citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3962.13-1(33) Gab. del 4 novembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mezzana Mortigliengo (Biella) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio Oriolo.

Roma, 25 novembre 2002

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**02A14143**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2002.

**Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 16 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2000, in data 18 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2000, in data 27 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 2000, in data 10 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 2000, in data 17 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 2000, in data 23 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2000 e in data 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2002 e del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2002, di proroga dei citati stati di emergenza fino al 31 dicembre 2002;

Considerato che le dichiarazioni dello stato di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota dell'assessore ai lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile della regione Piemonte del 28 novembre 2002;

Vista la nota dell'assessore alla difesa del suolo, della costa e della protezione civile della regione Emilia-Romagna del 25 novembre 2002;

Vista la nota del presidente della giunta della regione Lombardia dell'8 ottobre 2002;

Vista la nota del dipartimento regionale per le infrastrutture, e la protezione civile della regione Liguria del 26 agosto 2002;

Vista la nota dell'assessore alla protezione civile della regione Friuli-Venezia Giulia del 26 novembre 2002;

Vista la nota dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio della regione Toscana in data 8 novembre 2002;

Vista la nota del Presidente della regione Puglia in data 25 ottobre 2002;

Vista la nota della direzione difesa del suolo e protezione civile della regione del Veneto del 12 novembre 2002;

Vista la nota della direzione regionale della protezione civile della Valle d'Aosta del 26 novembre 2002;

Vista la nota del dipartimento lavori pubblici e protezione civile della provincia autonoma di Trento del 26 novembre 2002;

Vista la nota della ripartizione antincendi e protezione civile della provincia autonoma di Bolzano del 25 novembre 2002;

Ritenuto, sulla base delle note sopra citate di richiesta di proroga dello stato di emergenza, che, il complesso delle attività poste in essere dalle province autonome e dalle regioni interessate in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre e novembre 2000, richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2002

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**02A14220**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2002.

**Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti a eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 27 settembre 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria colpite dall'evento sismico iniziato il 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 22 dicembre 2000 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la provincia di Terni, interessata da un evento sismico il 16 dicembre 2000;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, 15 dicembre 2000 e 13 dicembre 2001, di proroga dei citati stati di emergenza fino al 31 dicembre 2002;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in potere delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle regioni interessate in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Viste le richieste dei presidenti delle regioni Marche e Umbria, pervenute con note del 15 e del 26 novembre 2002;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza nei territori delle regioni Marche, Umbria e della provincia di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2002

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**02A14221**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 novembre 2002.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ramos Atencio Manuela Alejandra, nata a Cordoba (Argentina) il 24 agosto 1968, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Itaia della professione di psicologo.

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di licenciada en psicologia presso l'«Universidad Nacional di Cordoba» il 24 novembre 2000;

Considerato che l'istante è iscritta nel «Colegio de Psicòlogos de la Provincia de Cordoba» dal 28 febbraio 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 19 giugno 2002 con validità fino al 25 marzo 2003 per motivi di studio;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ramos Atencio Manuela Alejandra, nata a Cordoba (Argentina), il 24 agosto 1968, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno ed il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998. Al fine dell'iscrizione stessa, la richiedente dovrà pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Roma, 26 novembre 2002

*Il direttore generale:* MELE

**02A14077**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 novembre 2002.

**Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Sorgente del Bucaneve», in Scorzè, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 5 febbraio 2002 con la quale la società acqua minerale San Benedetto S.p.a. con sede in Scorzè, viale Kennedy n. 65, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata «Sorgente del Bucaneve» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte di San Benedetto» sita nel comune di Scorzè (Venezia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 24 maggio 2002 e del 24 ottobre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto 30 maggio 2002 del direttore generale della direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Sorgente del Bucaneve» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte di San Benedetto» sita nel comune di Scorzè (Venezia).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per il territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 21 novembre 2002

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

**02A13982**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 novembre 2002.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sa.Co.Pa.» a r.l., in Lamezia Terme.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perchè non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Vista la convenzione del 3 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Sa.Co.Pa.» a r.l., B.U.S.C. n. 1079/143333, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Fiore Malacrinis Napoleone in data 7 gennaio 1976, repertorio n. 67339, registro società n. 367, tribunale di Lamezia Terme.

Catanzaro, 13 novembre 2002

*Il direttore provinciale:* BRUNO

**02A13983**

---

DECRETO 15 novembre 2002.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Borgonuovo di Rivoli fra Lavoratori» a r.l., in Rivoli.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e i Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il proprio decreto del 12 settembre 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, ha nominato il dott. Zaccaria Armando liquidatore della società cooperativa «Borgonuovo di Rivoli fra Lavoratori» a r.l., già posta in liquidazione volontaria in data 24 marzo 1990;

Vista la nota del 5 ottobre 2002, con la quale il predetto liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rinunciatario;

Decreta:

Il dott. Terranova Calogero, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 e con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi, è nominato liquidatore della società cooperativa «Borgonuovo di Rivoli fra Lavoratori» a r.l., con sede legale in Rivoli (Torino), via Roma n. 2, in sostituzione del dott. Zaccaria Armando rinunciatario.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 novembre 2002

*Il direttore provinciale:* PIRONE

**02A13984**

DECRETO 15 novembre 2002.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Grangia» a r.l., in Front Canavese.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il proprio decreto del 13 settembre 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, ha nominato il dott. Zaccaria Armando liquidatore della società cooperativa «La Grangia» a r.l., già posta in liquidazione volontaria in data 23 giugno 1987;

Vista la nota del 5 ottobre 2002, con la quale il predetto liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rinunciatario;

Decreta:

Il dott. Terranova Calogero, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 e con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi, è nominato liquidatore della società cooperativa «La Grangia» a r.l., con sede legale in Front Canavese (Torino), via Grangiassi n. 11, in sostituzione del dott. Zaccaria Armando rinunciatario.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 novembre 2002

*Il direttore provinciale:* PIRONE

**02A13985**

DECRETO 15 novembre 2002.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Orchestra La Torinese» a r.l., in Torino.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il proprio decreto del 13 settembre 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, ha nominato il dott. Zaccaria Armando liquidatore della società cooperativa «Orchestra La Torinese» a r.l., già posta in liquidazione volontaria in data 16 dicembre 1993;

Vista la nota del 5 ottobre 2002, con la quale il predetto liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rinunciatario;

Decreta:

Il dott. Terranova Calogero, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 e con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi, è nominato liquidatore della società cooperativa «Orchestra La Torinese» a r.l., con sede legale in Torino, via Silvio Pellico n. 34, in sostituzione del dott. Zaccaria Armando rinunciatario.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 novembre 2002

*Il direttore provinciale:* PIRONE

**02A13986**

DECRETO 15 novembre 2002.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Radio Chivasso International» a r.l., in Chivasso.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il proprio decreto del 12 settembre 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, ha nominato il dott. De Gregorio Alberto liquidatore della società cooperativa «Radio Chivasso International» a r.l., già posta in liquidazione volontaria in data 8 febbraio 1980;

Vista la nota del 9 ottobre 2002, con la quale il predetto liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rinunciatario;

Decreta:

Il dott. Terranova Calogero, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 e con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi, è nominato liquidatore della società cooperativa «Radio Chivasso International» a r.l., con sede legale in Chivasso (Torino), corso G. Ferraris n. 11, in sostituzione del dott. De Gregorio Alberto rinunciatario.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 novembre 2002

*Il direttore provinciale:* PIRONE

**02A13987**

DECRETO 15 novembre 2002.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Istituto di Studi Polis» a r.l., in Torino.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il proprio decreto dell'11 settembre 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, ha nominato il dott. De Gregorio Alberto liquidatore della società cooperativa «Istituto di Studi Polis» a r.l., già posta in liquidazione volontaria in data 10 settembre 1985;

Vista la nota del 9 ottobre 2002, con la quale il predetto liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rinunciatario;

Decreta:

Il dott. Terranova Calogero, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 e con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi, è nominato liquidatore della società cooperativa «Istituto di Studi Polis» a r.l., con sede legale in Torino, via A. Manzoni n. 5, in sostituzione del dott. De Gregorio Alberto rinunciatario.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 novembre 2002

*Il direttore provinciale:* PIRONE

**02A13988**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 ottobre 2002.

**Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, di alcune varietà di specie agrarie.**

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 18 febbraio 2002 e del 9 aprile 2002, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per le verifiche delle denominazioni proposte;

Considerato che tale verifiche sono state effettuate con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

*Patata*: codice n. 007606; denominazione: «Quincy»; responsabile della conservazione in purezza: HZPC Holland B.V. - NL.

*Girasole:*

codice: n. 007651; denominazione: «CSF0223»; tipo: HS; responsabile della conservazione in purezza: Caussade Semences - F;

codice: n. 007650; denominazione: «CORRIDA»; tipo: HS; responsabile della conservazione in purezza: Caussade Semences - F.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2002

*Il direttore generale reggente:* ABATE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

**02A14147**

DECRETO 30 ottobre 2002.

**Autorizzazione al laboratorio «Studio analisi alimentari dott. Valentino Palpacelli», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.**

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la desi-

gnazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 1° settembre 1994, numero di protocollo 68172, con il quale il laboratorio Studio analisi alimentari dott. Valentino Palpacelli, ubicato in Montone (Perugia), via Primo Maggio, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Studio analisi alimentari dott. Valentino Palpacelli, ubicato in Montone (Perugia), via Primo Maggio, nella persona del responsabile dott. Valentino Palpacelli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

*Il direttore generale reggente:* ABATE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
alcool svolto;
densità;
estratto secco totale;
pH;
zuccheri riduttori.

**02A14036**

DECRETO 30 ottobre 2002.

**Autorizzazione al laboratorio «Astra studio chimico associato», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.**

## IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
### PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/1992, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergii a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 6 aprile 2000 dal laboratorio Astra studio chimico associato, ubicato in Teramo, via Nicola Dati n. 4, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Astra studio chimico associato, ubicato in Teramo, via Nicola Dati n. 4, nella persona del responsabile dott. Alfio Di Domenico, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

*Il direttore generale reggente:* ABATE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

ALLEGATO

Acidità;
composti polari;
numero dei perossidi.

**02A14037**

DECRETO 20 novembre 2002.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta

giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 16 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

*Il direttore generale:* ABATE

**02A13962**

---

DECRETO 20 novembre 2002.

**Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 1999 con il quale l'organismo «Certidop Valle d'Aosta» è stato autorizzato al controllo della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo»;

Vista la decisione dell'organo assembleare di «Certidop Valle d'Aosta» in data 27 settembre 2001, di porre in liquidazione l'organismo stesso con efficacia dal 1° gennaio 2002;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione autonoma della Valle d'Aosta con nota del 15 ottobre 2001, all'indicazione da parte dei soggetti promotori della DOP in parola, di «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» quale nuovo organismo al quale affidare il controllo della DOP «Valle d'Aosta Fromadzo»;

Visto il decreto 27 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 2001, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo»;

Considerato che la predetta autorizzazione avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2002 fino al 16 dicembre 2002, data di scadenza dell'autorizzazione concessa mediante il decreto ministeriale 7 dicembre 1999;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 27 dicembre 2001 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la regione autonoma Valle d'Aosta con nota del 10 aprile 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Valle d'Aosta Fromadzo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 27 dicembre 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 dicembre 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

*Il direttore generale:* ABATE

**02A13963**

---

DECRETO 20 novembre 2002.

**Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Fontina» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 1999 con il quale l'organismo «Certidop Valle d'Aosta» è stato autorizzato al controllo della denominazione di origine protetta «Fontina»;

Vista la decisione dell'organo assembleare di «Certidop Valle d'Aosta» in data 27 settembre 2001, di porre in liquidazione l'organismo stesso con efficacia dal 1° gennaio 2002;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione autonoma della Valle d'Aosta con nota del 15 ottobre 2001, all'indicazione da parte dei soggetti promotori della DOP in parola, di «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» quale nuovo organismo al quale affidare il controllo della DOP «Fontina»;

Visto il decreto 27 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 2001, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina»;

Considerato che la predetta autorizzazione avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2002 fino al 15 dicembre 2002, data di scadenza dell'autorizzazione concessa mediante il decreto ministeriale 7 dicembre 1999;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 27 dicembre 2001 per la denominazione di origine protetta «Fontina» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la regione autonoma Valle d'Aosta con nota del 10 aprile 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Fontina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 27 dicembre 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 dicembre 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

*Il direttore generale:* ABATE

**02A13964**

DECRETO 20 novembre 2002.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 16 luglio 2002, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002, protocollo n. 62422;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 16 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

*Il direttore generale:* ABATE

**02A13972**

DECRETO 20 novembre 2002.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 16 luglio 2002, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Monte Veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 16 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

*Il direttore generale:* ABATE

**02A13973**

---

DECRETO 20 novembre 2002.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 16 luglio 2002, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 16 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

*Il direttore generale:* ABATE

**02A13974**

---

DECRETO 22 novembre 2002.

**Iscrizione dell'organismo denominato «SGS Italia S.r.l.» nell'elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Vista a legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999 il quale individua nel Ministero delle poli-

tiche, agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 da parte della SGS Italia S.r.l., con sede in Milano - via Gaspare Gozzi, 1/a - intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco, degli organismi di controllo privati per la Denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1, del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «SGS Italia S.r.l.» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «SGS Italia Srl» con sede in Milano, via Gaspare Gozzi, 1/a, è iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Art. 2.

1. L'organismo iscritto «SGS Italia S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «SGS Italia S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2002

*Il direttore generale*: ABATE

**02A13955**

---

DECRETO 25 novembre 2002.

**Autorizzazione all'organismo «SGS Italia S.r.l.», in Milano, ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998 con il quale è stata iscritta nell'Albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92 la denominazione «Mozzarella»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53, come sostituito, che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 luglio 2001 di autorizzazione dell'organismo «SGS ICS S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (S.T.G.) «Mozzarella»;

Visto il decreto 25 novembre 2002 con il quale l'organismo «SGS ICS S.r.l.» è stato cancellato dall'elenco degli organismi privati di cui al comma 1 dell'art. 53, come sostituito, in precedenza citato ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio concesso all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella»;

Visto il decreto 22 novembre 2002 con il quale l'organismo «SGS Italia S.r.l.» con sede in Milano, via Gaspare Gozzi, 1/A, è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 53, comma 7, come sostituito;

Vista l'istanza presentata da «SGS Italia S.r.l.» intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla S.T.G. «Mozzarella»;

Considerato che gli organismi privati autorizzati per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53, come sostituito, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la attestazione di specificità protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001 relativo alla «Approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla S.T.G. "Mozzarella"», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 e alla istituzione di una sezione aggiuntiva all'elenco degli organismi privati in precedenza citato;

Considerato che l'organismo «SGS Italia S.r.l.» ha trasmesso, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 2001 un piano di controllo ed un piano tariffario conformi agli allegati 1 e 2 del suddetto decreto che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 richiamato;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «SGS Italia S.r.l.» con sede in Milano, via G. Gozzi n. 1/A, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è autorizzato, ai sensi del comma 1 del predetto art. 53, come sostituito, ad espletare le funzioni previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/92 della Commissione del 25 novembre 1998 ed è iscritto nell'apposita sezione aggiuntiva dell'elenco suddetto, ai sensi dell'art. 2 del decreto 28 giugno 2001.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «SGS Italia S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 53, come sostituito, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni, che il medesimo articolo individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «SGS Italia S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo ed il piano tariffario così come presentati ed esaminati, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «SGS Italia S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la S.T.G. «Mozzarella» venga apposta la dicitura «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di anni tre, a decorrere dalla data del presente decreto, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'or-

ganismo di controllo «SGS Italia S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «SGS Italia S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della S.T.G. «Mozzarella» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «SGS Italia S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione ovvero, nei casi di urgenza, a ratifica da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della S.T.G. «Mozzarella» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ha sede lo stabilimento di produzione dell'attestazione di specificità.

Roma, 25 novembre 2002

*Il direttore generale:* ABATE

**02A14060**

---

DECRETO 28 novembre 2002.

**Modifica del decreto 19 marzo 2002 relativo alle modalità di applicazione in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del 19 marzo 2002, in particolare gli articoli 6 e 9, relativi rispettivamente alle richieste di diritti individuali al premio e alle notifiche dei trasferimenti;

Considerata l'opportunità di semplificare le procedure di presentazione delle richieste dei limiti individuali e delle notifiche dei trasferimenti;

Decreta:

Art. 1.

La frase «15 novembre che precede la richiesta di premio, prevista all'art. 6, primo comma, e la data «15 novembre» prevista all'art. 9, secondo comma, del decreto ministeriale 19 marzo 2002, sono sostituite dalla data del «31 gennaio».

Roma, 28 novembre 2002

*Il Ministro:* ALEMANNO

**02A14144**

---

DECRETO 28 novembre 2002.

**Modifica e deroga al decreto ministeriale 27 novembre 2001 relativo alle modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2001 relativo alle norme di applicazione per la concessione dei premi zootecnici, in particolare l'art. 1, primo comma, e l'art. 29, lettera *c)*;

Considerata l'opportunità di integrare il disposto dell'art. 29, lettera *c)*, per consentire alle organizzazioni riconosciute di trasmettere all'AGEA gli attestati di conformità ai disciplinari di etichettatura;

Considerata la necessità di prorogare i termini di presentazione delle domande di premio speciale per i bovini maschi per l'anno 2002;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 29, lettera *c)*, del decreto ministeriale 27 novembre 2001 è aggiunto il seguente comma:

a decorrere dal 2003, le organizzazioni devono inoltre inviare all'AGEA, entro il 31 dicembre di ogni anno la copia della certificazione di conformità rilasciata dall'organismo terzo incaricato del controllo.

Art. 2.

Per l'anno 2002, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2001 le domande di premio speciale per i bovini maschi possono essere presentate fino alle ore 18 del 30 dicembre.

Roma, 28 novembre 2002

*Il Ministro:* ALEMANNO

**02A14145**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 ottobre 2002.

**Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 7 maggio 2002 con riferimento, in particolare, al progetto S505 presentato dalla società COGEMA-Consorzio gestioni manutenzioni, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell' ammissione alle agevolazioni;

Considerato che si è reso necessario un supplemento istruttorio da parte dell'istituto convenzionato;

Acquisito in data 11 settembre 2002 il citato supplemento istruttorio;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n, 490, cosi come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

ditta: COGEMA - Consorzio gestioni manutenzioni - Napoli - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S5O5-P.

Titolo del progetto: progetto per un sistema di autoistruzione e assistenza alla manutenzione e gestione nel comparto acqua-ambiente basato su rete WEB;

Entità delle spese nel progetto approvato: € 2.107.660,60 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lett. a: € 2.107.660,60;

in zona art. 87, par. 3, lett. c: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 2.107.660,60;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 0,00 per ricerca industriale e € 2.107.660,60 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d)*, punti 1, 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.120.700,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 373.566,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 50,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 53,17%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 30 aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20 settembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia, di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 1.120.700,00, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932,PG02, esercizio 2002, resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2002

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**02A13977**

---

DECRETO 27 novembre 2002.

**Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.**

## IL DIRIGENTE
### DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1688/Ric. del 25 novembre 2002, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 12 novembre 2002, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

*Piemonte.*

Industrial Engineering Consultants (IEC) S.r.l., via Botticelli, 151 - 10154 Torino.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

K 74.20.2 Studi di ingengeria;

K 74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti;

K 74.30.2 Controllo e qualità e certificazione di prodotti.

Punto di primo contatto:

tel. 011-2425353 E-mail: iec@iectorino.com;

fax 011-2425200 Sito Internet: www.iectorino.com

*Emilia-Romagna.*

Ciemme 80 S.r.l., via Monte Bianco, 29 - 41042 Fiorano Modanese (Modena).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

28.52 Lavorazioni meccaniche conto terzi;

72.20 Fornitura di software e consulenza informatica;

29 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio.

Punto di primo contatto:

tel. 0536-843490 E-mail: info@ciemme80.it;

fax 0536-844821 sito Internet: www.ciemme80.it

Graf S.r.l., via G. Galilei, 32/36 - 41015 Nonantola (Modena).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici;

72.20 Fornitura software e consulenza in materia di informatica;

33.30 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto:

tel. 059-545111 E-mail: baschierd@ferranti.it;

fax 059-544120 sito Internet: www.grafsrl.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2002

*Il dirigente:* COBIS

**02A14038**

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 24 ottobre 2002.

**Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dei primi francobolli dello Stato Pontificio, nel valore di € 0,41.**

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2002) con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo celebrativo dei primi francoboli dello Stato Pontificio, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore € 20,50».

La vignetta riproduce, su un fondino verde dove sono ripetuti a tappeto tiara e chiavi, uno dei primi francobolli emessi nel 1852 dallo Stato Pontificio e precisamente il «FRANCOBOLLO POSTALE BAJ. 5» di colore rosa chiaro raffigurante la tiara e le chiavi, emblema dell'antico Stato.

Completano il francobollo la leggenda «STATO PONTIFICIO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2002

*Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni*
STELO

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**02A14071**

DECRETO 25 ottobre 2002.

**Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo di «TeleThon 2002», nel valore di € 0,41.**

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico, delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2002) con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo celebrativo di «TeleThon 2002», nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta riproduce a destra il logo del Comitato per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche «TELETHON COMBATTI LA DISTROFIA MUSCOLARE E LE ALTRE MALATTIE GENETICHE», a sinistra un microscopio e in alto la raffigurazione grafica del DNA, sigla di acido desossiribonucleico, la molecola responsabile della trasmissione e dell'espressione dei caratteri ereditari.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2002

*Il segretario generale*
*del Ministero delle comunicazioni*
STELO

*Il capo della Direzione VI*
*del Dipartimento del tesoro*
*del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**02A14069**

DECRETO 4 novembre 2002.

**Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Giornata Mondiale dell'alimentazione, nel valore di € 0,41.**

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2002) con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 2002) con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 in corso di perfezionamento che prevede fra l'altro l'emissione di un francobollo celebrativo della Giornata Mondiale dell'alimentazione;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo celebrativo della Giornata Mondiale dell'alimentazione, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14 ; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta riproduce, su un fondo che rappresenta i colori e i movimenti dell'acqua, al centro il logo delle «CELEBRAZIONI UFFICIALI ITALIANE» della «GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE 2002», a sinistra i simboli FAO e IFAD e a destra i simboli WFP e IPGRI, le organizzazioni umanitarie dell'ONU che combattono la fame nel mondo.

Completano il francobollo le leggende «L'ACQUA FONTE DI SICUREZZA ALIMENTARE» e «L'ITALIA CON L'ONU CONTRO LA FAME NEL MONDO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2002

*Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni*
STELO

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**02A14070**

DECRETO 13 novembre 2002.

**Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit».**

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2, commi 19 e 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva n. 97/67/CE in materia di servizi postali;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente Poste Italiane n. 40 del 17 luglio 1997;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare, ai fini del recupero dell'inflazione maturata dal 1997 al 2001, i prezzi per l'interno relativi:

alle spedizioni di stampa periodiche in abbonamento postale edite da soggetti non iscritti al registro nazionale della stampa e non rientrante nella categoria «enti e associazioni senza fini di lucro»;

agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, finalizzate anche alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dai soggetti non rientranti nella categoria «enti ed associazioni senza fini di lucro»;

Decreta:

Art. 1.

1. I prezzi per l'interno per gli invii di stampe periodiche in abbonamento postale edite da soggetti non iscritti al registro nazionale della stampa e non rientranti nella categoria «enti e associazioni senza fini di lucro» sono stabiliti nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

1. I prezzi per gli invii di programmi di abbonamento spediti in abbonamento postale dai soggetti non rientranti nella categoria «enti e associazioni senza fini di lucro» sono stabiliti nell'allegato *B* al presente decreto.

Art. 3.

1. I prezzi di cui al presente decreto si applicano dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2002

*Il Ministro:* GASPARRI

ALLEGATO A

Tariffe per l'interno per l'invio di stampe periodiche in abbonamento postale edite da soggetti non iscritti al Registro Nazionale della Stampa e non rientranti nella categoria "enti e associazioni senza fini di lucro"

| | €/100 pz |
|---|---|
| fino a 200 g | 31,09 |
| da 201 a 250 g | 46,79 |
| da 251 a 300 g | 62,23 |
| da 301 a 350 g | 69,77 |
| da 351 a 400 g | 85,47 |
| da 401 a 450 g | 101,17 |
| da 451 a 500 g | 109,02 |
| da 501 a 600 g | 124,72 |
| da 601 a 700 g | 140,42 |
| da 701 a 800 g | 156,12 |
| da 801 a 900 g | 171,88 |
| da 901 a 1000 g | 187,58 |
| da 1001 a 1100 g | 203,28 |
| da 1101 a 1200 g | 218,98 |
| da 1201 a 1300 g | 234,68 |
| da 1301 a 1400 g | 250,43 |
| da 1401 a 1500 g | 266,13 |
| da 1501 a 1600 g | 281,83 |
| da 1601 a 1700 g | 297,53 |
| da 1701 a 1800 g | 313,23 |
| da 1801 a 1900 g | 328,98 |
| da 1901 a 2000 g | 344,68 |

ALLEGATO B

Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di programmi di abbonamento editi da soggetti non rientranti nella categoria "enti ed associazioni senza fini di lucro"

| | Tariffa base | > 20.000 | > 10.000 | > 2.000 |
|---|---|---|---|---|
| | €/100 pz | €/100 pz | €/100 pz | €/100 pz |
| Fino a 100 g | 30,99 | 11,36 | 14,20 | 16,99 |

02A14040

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 ottobre 2002.

**Contributi per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità del 20 maggio 1991 ed in particolare l'art. 3 che dispone che le regioni, nell'elaborare i piani regionali per il risanamento e tutela della qualità dell'aria, possano individuare zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di tutela ambientale;

Visto l'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e nei comuni, con la Conferenza Stato - città e autonornie locali» che all'art. 7, comma 1, allegato *A)*, sopprime il comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, trasferendo le relative funzioni a tale Conferenza;

Visto il decreto del 27 marzo 1998 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dei trasporti e della navigazione ed in particolare l'art. 5 che prevede che le regioni, gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di pubblica utilità si dotino di una quota progressivamente crescente di automezzi a basso impatto ambientale;

Vista la deliberazione del 19 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1999, n. 33) del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) concernente l'approvazione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98);

Visto l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativo agli interventi a titolo di contributo per i mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi per pubblica utilità per dotarsi di autoveicoli a minimo impatto ambientale;

Visto il decreto del 28 maggio 1999 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, (*Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 1999, n. 174);

Vista la deliberazione n. 993 del 20 luglio 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano su «approvazione del III° aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera *c)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato *A)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

Visto l'art. 145, comma 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001) che nel modificare l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 stabilisce che «all'art. 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: «tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale» e dopo le parole: «nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti» sono inserite le seguenti: «dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonché dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996»;

Visto l'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, concernente la popolazione residente;

Considerato che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'art. 145, comma 8, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), è diretto a finanziare quota parte degli oneri derivanti dalla sostituzione dei veicoli tradizionali con quelli a minimo impatto ambientale e che si rende pertanto necessario determinare le categorie di soggetti ammessi a beneficiare della contribuzione, la tipologia dei veicoli oggetto di beneficio, l'entità delle contribuzioni, che rappresentano una forma di cofinanziamento nell'acquisizione dei nuovi automezzi, e le relative modalità di erogazione;

Atteso che il predetto art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dispone che i contributi dovranno essere concessi prioritariamente ai soggetti operanti nelle aree urbane di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'Ambiente del 25 novembre 1994 e nelle zone individuate nei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria, approvati dalle regioni e che tale priorità può essere rispettata con la fissazione di un arco temporale che limiti l'accesso ai benefici a questi soli soggetti;

Preso atto che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, fissa un vincolo di finanziamento nella misura non inferiore al 60% per l'acquisto di autoveicoli a minimo impatto ambientale dotati di trazione elettrica/ibrida;

Ritenuto che i finanzianienti della Cassa depositi e prestiti rientrano nelle attività di interesse economico generale che l'Istituto svolge, e che gli stessi costituiscono lo strumento per rendere più spedite le procedure connesse alla concessione dei benefici e consentire una puntuale verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati;

Considerato che con il decreto del 28 maggio 1999 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, (*Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 1999, n. 174) erano previsti due limiti d'impegno quindicennali di euro 2.788.867,25 (lire 5.400 milioni) per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto interministeriale 28 maggio 1999 per recepire le modifiche normative apportate dall'art. 145, comma 8 della legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sostituendo l'inciso «tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale» con il nuovo inciso «tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale»;

Considerato che, conseguentemente, occorre ampliare la tipologia di veicoli elettrici/ibridi per il cui acquisto la Cassa Depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui favore degli enti locali, nonché tenere conto delle disponibilità residue e della distribuzione delle richieste di contributo per le diverse tipologie di veicoli, come risultano dalla nota n. 169 della Cassa Depositi e Prestiti del 12 dicembre 2001;

Decreta:

## Art. 1.

*Quote e limiti di finanziamento*

Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, mutui per un importo complessivo determinato dal completo utilizzo dei previsti due limiti di impegno quindicennali di € 2.788.867,25 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, i cui oneri di ammortamento saranno posti direttamente a carico del bilancio dello Stato, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.

## Art. 2.

*Tipologie e definizioni*

In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art. 1, a partire dal 2002 vengono ripartite per un minimo del 75% a favore di veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida e per un massimo del 25% a favore di veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione «bifuel».

Ai fini del presente decreto i veicoli oggetto di beneficio sono cosi definiti:

1) veicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

2) veicoli a trazione ibrida:

*a)* quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

*b)* quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla frazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

*c)* quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);

3) veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il cui motore termico è alimentato esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);

4) veicoli con alimentazione «bifuel», quelli dotati di un doppio sistema di alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL.

## Art. 3.

*Finanziamento*

Il finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione di ogni singolo veicolo è descritto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 che fa parte integrante del presente

decreto. Tale finanziamento può essere cumulato, salvo se diversamente disposto, da altre fonti di finanziamento, fino alla concorrenza dell'intero costo di acquisto o di locazione finanziaria del veicolo, IVA esclusa.

Art. 4.

*Soggetti destinatari*

I finanziamenti di cui all'art. 1 potranno essere concessi a regioni ed enti locali, alle loro aziende, alle società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilità, alle società per azioni esercenti servizi di pubblica utilità a carattere nazionale, ad altre persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio pubblico sulla base di specifico contratto di servizio, con sede legale o operativa nel territorio dei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, nei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione n. 18 del 20 luglio 2000 della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che recepisce il decreto del Ministero dell'ambiente del 2 dicembre 1996 e nelle zone individuate nei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvati dalle regioni.

Art. 5.

*Modalità di finanziamento*

I finanziamenti di cui all'art. 1 sono destinati, sulla base dei criteri di cui all'art. 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione tradizionale, all'acquisto o alla locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.

Le istanze, corredate da una fotocopia della dichiarazione o certificato di conformità del veicolo e da una dichiarazione della casa costruttrice attestante il tipo di veicolo come sopra individuato dagli articoli 2 e 3, dovranno essere presentate direttamente alla Cassa depositi e prestiti che, sulla base delle specificità di ogni singolo beneficiario e della tipologia di intervento, acquisirà la documentazione necessaria alla definitiva concessione del finanziamento ed alla sua successiva erogazione. A tal fine si farà riferimento, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, alle procedure previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti».

Ad avvenuta concessione, il finanziamento verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

*a)* nei casi di acquisto, le erogazioni avverranno in unica soluzione, dietro presentazione di copia autentica della relativa fattura;

*b)* nei casi di locazione finanziaria, le erogazioni verranno frazionate in quote annuali, per un numero di anni pari a quello di durata del contratto di locazione, dietro presentazione di copia autentica delle relative fatture.

Art. 6.

*Monitoraggio*

Con cadenza trimestrale, la Cassa depositi e prestiti trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il prospetto riepilogativo dei mutui concessi per tipologia di veicolo e per provincia, per il monitoraggio e la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del provvedimento, anche al fine di provvedere a successive modifiche del presente decreto e ad eventuali revoche di provvedimenti di concessione dei contributi nei confronti soggetti beneficiari che hanno effettuato operazioni non conformi a legge.

Art. 7.

*Copertura finanziaria*

Al fine della corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti le risorse finanziarie di cui ai due limiti d'impegno previsti dall'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 8.

*Abrogazioni*

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto interministeriale 28 maggio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1999.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2002

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*
MATTEOLI

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
LUNARDI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2002*
*Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 247*

ALLEGATO 1

**Tab. 1: entità del contributo per le diverse tipologie di veicoli a trazione elettrica**

| Categorie | Alimentazione/ propulsione | Definizioni - Note | Entità del contributo (su prezzo IVA esclusa) | Contributo massimo (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| Bicicletta a pedalata assistita | Elettrica | Con due ruote con velocità massima inferiore a 25 km/h | 30% | 309,87 |
| Ciclomotori e Motoveicoli | Elettrica | Con due o tre ruote con velocità massima inferiore a 45 km/h | 30% | 826,33 |
| | | Con tre ruote con velocità massima superiore a 45 km/h | 30% | 4.131.66 |
| | | Con quattro ruote:<br>• Quadricicli leggeri (ciclomotori)<br>• motoveicoli | 35% | 5.164,57 |
| Autoveicoli: autovetture | Elettrica | Fino a 5 posti a sedere compreso il conducente | 65% | 15.493,71 |
| | Elettrica | Da 6 a 9 posti a sedere compreso il conducente | 65% | 36.151,98 |
| | Ibrida | Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile | 60% | 41.316,55 |
| | Ibrida | Senza funzionamento elettrico autonomo | 35% | 7.746,85 |
| Altri autoveicoli per il trasporto di cose o promiscuo | Elettrica | Fino a 9 posti, compreso il conducente, e con massa non superiore a 3,5 t | 65% | 20.658,28 |
| | Elettrica | Oltre 9 posti, compreso il conducente, e con massa superiore a 3,5 t | 65% | 41.316,55 |
| | Ibrida | Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile | 60% | 41.316,55 |
| | Ibrida | Senza funzionamento elettrico autonomo | 35% | 7.746.85 |
| Macchine operatrici | Elettrica | Macchine operatrici | 50% | 41.316,55 |

**Tab. 2: entità del contributo per le diverse tipologie di veicoli con alimentazione a gas naturale o GPL**

| Categorie | Alimentazione/ propulsione | Definizioni - Note | Entità del contributo (su prezzo IVA esclusa) | Contributo massimo (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| Veicoli | Metano o GPL | Veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL | 30% | 4.131,66 |
| | bifuel | Veicoli con alimentazione "bifuel", esclusi minibus, ved. voce1) della presente tabella | 20% | 2.582,28 |

**02A14146**

# MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 novembre 2002.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «La Dimora S.c.r.l.», in La Spezia.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2002 con il quale il dott. Stefano Bertoncini è stato nominato commissario liquidatore della società «La Dimora S.c.r.l», con sede in La Spezia, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 26 settembre 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luca Sodini nato a La Spezia il 12 gennaio 1962, ed ivi domiciliato in piazza Verdi n. 23, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Stefano Bertoncini, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 novembre 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A13953**

DECRETO 25 novembre 2002.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.O.S. Centro operativo servizi società cooperativa a r.l.», in Bussolengo, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2002 con il quale il dott. Ugo Zanetti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.O.S. Centro operativo servizi società cooperativa a r.l.», con sede in Bussolengo (Verona) in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 6 giugno 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Rossana Volpe, nata a Venezia il 2 agosto 1955, domiciliata in Mestre, via Teatro Vecchio n. 11, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Ugo Zanetti, dimissionario.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 novembre 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A13956**

DECRETO 25 novembre 2002.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.B. Società cooperativa agricola a r.l.», in Belfiore, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002 con il quale il dott. Ugo Zanetti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.B. Società cooperativa a r.l.», con sede in Belfiore (Verona) in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 17 febbraio 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Rossana Volpe, nata a Venezia il 2 agosto 1955, domiciliata in Mestre, via Teatro Vecchio n. 11, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Ugo Zanetti, dimissionario.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 novembre 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A13957**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2002.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Nuoro.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento della sezione staccata di Nuoro della direzione regionale della Sardegna nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento della sezione staccata di Nuoro della direzione regionale della Sardegna nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

*Motivazioni.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'attivazione del nuovo ufficio locale di Nuoro con la conseguente soppressione dell'ufficio del registro della stessa città, al fine di facilitare e favorire le operazioni di trasloco nonché evitare fastidiosi inconvenienti all'utenza, il direttore regionale della Sardegna, con nota n. OQ/39635/UE del 6 novembre 2002, ne ha disposto la chiusura, pertanto l'ufficio di cui al punto 1.1. non ha operato nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

*Riferimenti normativi dell'atto:*

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 novembre 2002

*Il direttore regionale:* SPAZIANI

**02A14061**

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2002.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Nuoro.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Nuoro nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Nuoro nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

*Motivazioni.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'attivazione del nuovo ufficio locale di Nuoro con la conseguente soppressione dell'ufficio del registro della stessa città, al fine di facilitare e favorire le operazioni di trasloco nonché evitare fastidiosi inconvenienti all'utenza, il direttore regionale della Sardegna, con nota n. OQ/39635/UE del 6 novembre 2002, ne ha disposto la chiusura, pertanto l'ufficio di cui al punto 1.1. non ha operato nei giorni dall'11 al 13 novembre 2002.

*Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:*

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 novembre 2002

*Il direttore regionale:* SPAZIANI

**02A14062**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 novembre 2002.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Agrigento.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 - Serie generale del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota protocollo n. 246933 del 4 novembre 2002, dell'Agenzia del territorio, ufficio provinciale di Agrigento, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del sopradescritto ufficio nella giornata del 14 novembre 2002, è da attribuire alle previste operazioni di pulizia straordinaria ed aerazione dei locali ubicati in via Mazzini nn. 253 e 5, Agrigento, successiva alle operazioni di disinfestazione avvenuta dopo le 14,30 del 13 novembre 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Agrigento dell'Agenzia del territorio, ubicato in via Mazzini nn. 253 e 5, nel giorno 14 novembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 26 novembre 2002

*Il direttore compartimentale:* GIARRATANA

**02A14068**

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 28 ottobre 2002.

**Attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 - Progettazione esecutiva dei lavori di riordino del sistema di distribuzione idrica del comune di Carbonia: accesso al Fondo di cui alla legge n. 549/1995.** (Ordinanza n. 331).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Visto l'art. 2 della suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, che prevede che la Cassa depositi e prestiti, relativamente alla concessione delle anticipazioni a valere sul Fondo di cui alla legge n. 549/1995, possa operare in deroga a quanto previsto all'art. 4 della legge n. 144/1999;

Atteso che il comune di Carbonia ha più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. 13751 del 6 giugno 2000, l'aggravarsi dello stato di emergenza idrica nel comune medesimo;

Atteso che presso il commissario governativo in Cagliari - Villa Devoto, via Oslavia, in data 2 maggio 2002, con la partecipazione del direttore generale della presidenza della regione, del direttore generale dell'assessorato dei lavori pubblici, del presidente dell'ESAF, del sindaco e dell'assessore dei lavori pubblici del comune di Carbonia, nonché del presidente del Consorzio per il nucleo industriale di Portovesme, si è tenuta una riunione al fine di esaminare la situazione relativa all'approvvigionamento idrico del comune di Carbonia;

Atteso che durante il suddetto incontro, tra l'altro, è stata ribadita la necessità di procedere con la massima tempestività, data la criticità delle condizioni della rete medesima, al rifacimento integrale della rete idrica al fine di non disperdere la già scarsissima risorsa idrica distribuita in tale area, per lo più servita da autobotti;

Atteso che il comune di Carbonia con nota prot. n. 11981 del 15 maggio 2002 ha espresso la necessità di accedere al Fondo rotativo per la progettualità di cui alla legge n. 549/1995 e successive modificazione e integrazioni, al fine di poter provvedere alla redazione della progettazione esecutiva dei lavori di riordino del sistema di distribuzione idrica nel centro abitato;

Atteso che il comune di Carbonia, in data 7 maggio 2002, prot. n. 10993, ha presentato alla Cassa depositi e prestiti richiesta di un finanziamento, a valere sul Fondo rotativo sopracitato, per poter provvedere alla redazione della suddetta progettazione esecutiva;

Atteso che nel caso in specie si ritiene di dover dare applicazione al citato art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002;

Ordina:

Art. 1.

L'intervento relativo ai «Lavori di riordino del sistema di distribuzione idrica nel centro abitato del comune di Carbonia» è dichiarato di massima urgenza ed indifferibile, in quanto finalizzato al superamento dello stato di emergenza idrica in Sardegna, ed a tale effetto rientrante nell'ambito dell'intervento oggetto dei poteri acceleratori attribuiti al commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, n. 2424 del 24 febbraio 1996 e n. 3243 del 29 settembre 2002, nonché dell'ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002 del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile.

Art. 2.

Ai sensi dell'art.2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, ed ai sensi della presente ordinanza, la Cassa depositi e prestiti opera in deroga alle previsioni dell'art. 4 della legge n. 104/1999 relativamente alla richiesta, di cui in premessa, del comune di Carbonia di un finanziamento, a valere sul Fondo rotativo per la progettualità di cui alla legge n. 549/1995, per la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento di cui all'art. 1.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 28 ottobre 2002

*Il commissario governativo:* PILI

**02A14078**

## AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 20 novembre 2002.

**Regolazione dell'attestazione rilasciata all'Acea S.p.a.** (Deliberazione n. 325/02).

IL CONSIGLIO

*Considerato in fatto*

Nel comunicato alle SOA del 28 settembre 2001, n. 14, quest'Autorità di vigilanza formulava l'indicazione secondo cui le società miste, costituite da comuni e provincie per la gestione dei servizi pubblici locali, non potessero conseguire l'attestazione di qualificazione. L'indicazione veniva confermata dal consiglio dell'Autorità, in riscontro ad un quesito proposto, con deliberazione assunta nell'adunanza del 2 ottobre 2002, comunicata alla ACEA S.p.a. e dalla stessa non impugnata.

Successivamente il settore competente riscontrava l'avvenuto inserimento nel casellario informatico delle imprese qualificate di una attestazione (n. 837/1/00 del 31 luglio 2002), rilasciata dalla Eurosoa Organismo di attestazione S.p.a. alla società ACEA S.p.a.; seguiva comunicazione alle ACEA e alla SOA che aveva rilasciato l'attestazione che la questione sarebbe stata esaminata dall'Autorità nella riunione del 14 novembre 2002.

A tale riunione partecipavano i rappresentanti della ACEA S.p.a. e della società di attestazione, deducendo la legittimità del rilascio dell'attestazione di qualificazione, se non altro perché la sopravvenuta normativa di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166, aveva soppresso le indicazioni legislative che nel precedente sistema potevano indurre a diversa conclusione.

*Considerato in diritto*

Ciò premesso, occorre rilevare che nella valutazione dell'Autorità in precedenza espressa — oltre alle indicazioni della commissione *ex* art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e seguenti modifiche, riguardanti lo stretto collegamento delle società miste con il territorio dell'ente di riferimento e la particolare condizione di privilegio di cui esse godono nel mercato e che sono di ostacolo ad una parità di trattamento fra operatori nell'affidamento dei lavori pubblici — era decisivo il rilievo che il comma 5-*bis* dell'art. 2 della legge n. 109/1994 allora vigente sanciva il principio del cosiddetto «obbligo di esternalizzazione dei lavori pubblici» degli enti aggiudicatori; per cui le stazioni appaltanti (tra le quali le società in esame) potevano eseguirli — tranne quelli in economia — esclusivamente mediante contratti di appalto.

Va considerato, tuttavia, che nel nuovo testo dell'art. 2 della indicata legge n. 109/1994 e seguenti modifiche, quale risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 166/2002, il detto comma 5-*bis* risulta soppresso.

Va considerato, inoltre, che il nuovo art. 113 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quale modificato dall'art. 35 della legge 20 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), prevede una equiparazione, da attivare progressivamente nel tempo, delle società miste che gestiscono servizi locali di rilevanza industriale, ai privati operatori.

Alla luce di queste innovazioni legislative, occorre, pertanto, riesaminare la questione relativa al problema del rilascio dell'attestazione di qualificazione da parte delle SOA alle società miste. L'attestazione di cui trattasi ha funzione di riconoscimento di idoneità di una impresa ad eseguire lavori per le categorie e per gli importi di classifica. Tale riconoscimento di idoneità ha due effetti: legittima l'impresa ad eseguire lavori pubblici; assegna una qualifica di idoneità ai fini della partecipazione agli appalti di lavori pubblici.

La più complessa problematica relativa a quest'ultimo effetto non risulta presente nella fattispecie all'esame e richiede, comunque, un approfondimento di cui non può essere estraneo né l'indirizzo giurisprudenziale, né l'interpretazione della norma relativa alla equiparazione della società mista ai privati.

Può essere più agevolmente definito l'altro aspetto e cioè quello della ammissione del rilascio dell'attestazione al fine di consentire a dette società la esecuzione in proprio di lavori pubblici.

Le modifiche normative anzidette mutano i parametri di riferimento ai fini della soluzione del problema e la chiarezza delle indicazioni legislative è tale da non richiedere ampia motivazione. Risulta pacifico, infatti, che un intervento abrogativo di una norma che pone un limite fa cadere questo limite e rende inammissibile ogni interpretazione che si basava sullo stesso.

In base alle precisazioni prima svolte è questo profilo che interessa, mentre per la modifica di cui alla legge n. 448/2001 va fatto presente come non vi sia dubbio che la equiparazione ai privati operatori faccia venir meno la posizione di privilegio (accompagnata da limitazione in altro settore) riconosciuta dalla norma ora abrogata.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore (18 agosto 2002) della legge n. 166/2002 che ha soppressi l'obbligo cosiddetto di «esternalizzazione» dei lavori, anche tali società miste costituite ai sensi degli articoli 113, 113-*bis* e 116 del testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267/2000, in quanto organizzate in forma di impresa, possono conseguire l'attestazione di qualificazione.

Passando, ora, all'esame del caso in argomento, va rilevato che l'attestazione n. 837/1/00 rilasciata all'ACEA S.p.a. reca data antecedente all'entrata in vigore della richiamata riforma legislativa. Sicché, la stessa risulta nella vigenza di un ordinamento che, nella valutazione dell'Autorità, di cui peraltro sono stati resi edotti i soggetti interessati ed, in particolare, tutte le SOA, ne precludeva la qualificazione.

Ne deriva che l'attestazione conseguita deve essere ritenuta non utilizzabile in quanto rilasciata non in conformità delle norme all'epoca vigenti come interpretate dall'Autorità e di tale effetto deve essere fatta annotazione nel casellario informatico delle imprese, esistente presso la stessa.

Resta ovviamente ferma la facoltà, sia per la ACEA S.p.a., come per gli altri analoghi operatori, di conseguire attestazioni di qualificazione in base all'indicato e riformato contesto ordinamentale, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 166/2002.

La realtà concreta consentirà di valutare se l'applicazione della normativa di cui trattasi porti ad una effettiva incisione dei principi di libera concorrenza e di accesso agli appalti, principi propri e della legislazione comunitaria e di quella italiana.

*P. Q. M.*

Il consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dispone che in calce all'attestazione n. 837/1/00 rilasciata in data 31 luglio 2002 dalla Eurosoa Organismo di attestazione S.p.a. alla Acea S.p.a. inserita nel casellario informatico delle imprese qualificate venga aggiunta la seguente annotazione «l'attestazione non è utilizzabile in quanto rilasciata in contrasto con le indicazioni interpretative dell'Autorità comunicate alle Soa».

Così deciso in Roma dal consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella riunione del 20 novembre 2002.

Roma, 20 novembre 2002

*Il presidente:* GARRI

**02A14039**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 25 novembre 2002.

**Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 del Ministero dell'ambiente, concernente «Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modalità dell'annuncio sui quotidiani».**

La legge 8 luglio 1986, n. 349, prevede che chiunque abbia interesse può presentare istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale. Tale documentazione deve essere trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tramite i competenti uffici regionali, che sono stati resi noti con le circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996. Poiché molti hanno subito variazioni di indirizzo e/o denominazione, si reputa opportuno rendere noto l'elenco completo degli uffici regionali competenti e dei loro rispettivi indirizzi quali risultano alla data odierna per agevolare il rapporto di comunicazione tra amministrazione e cittadini:

*Regione Piemonte:* Settore sistema informativo-ambientale e valutazione impatto ambientale - Direzione tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti - via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino;

*Regione autonoma Valle d'Aosta:* Assessorato del territorio, ambiente ed opere pubbliche - Servizio gestione e qualità dell'ambiente - via Promis, 2 - 11100 Aosta;

*Regione Lombardia:* Direzione generale territorio e urbanistica - U.O. Sviluppo sostenibile del territorio - Struttura V.I.A. - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano;

*Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:* Ripartizione 29 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro - Ufficio valutazione impatto ambientale - via Amba Alagi, 35 - 39100 Bolzano;

*Provincia autonoma di Trento:* Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Unità organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale - Galleria dei Legionari, 5 - 38100 Trento;

*Regione del Veneto:* Direzione regionale tutela dell'ambiente - Servizio V.I.A. - Calle Priuli Cannaregio, 99 - 30121 Venezia;

*Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:* Direzione regionale dell'ambiente - Servizio per la valutazione di impatto ambientale - via Giulia, 75/1 - 34100 Trieste;

*Regione Liguria:* Ufficio V.I.A. - Dipartimento pianificazione territoriale paesistica ed ambientale - via D'Annunzio, 111 - 16100 Genova;

*Regione Emilia-Romagna:* Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale - via dei Mille, 21 - 40121 Bologna;

*Regione Toscana:* Area extradipartimentale sviluppo sostenibile - via Bardazzi, 19/21 - 50127 Firenze;

*Regione dell'Umbria:* Direzione politiche territoriali ambiente ed infrastrutture - Servizio programmi per l'assetto del territorio - Centro direzionale Fontivegge - via Mario Angeloni, 61 - 06100 Perugia;

*Regione Marche:* Servizio tutela e risanamento ambientale - Ufficio V.I.A. - via Tiziano, 44 - 60125 Ancona;

*Regione Lazio:* Dipartimento ambiente e protezione civile - Area valutazione impatto ambientale - via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma;

*Regione Abruzzo:* Direzione territorio, urbanistica, beni ambientali, parchi, politiche e gestione dei bacini idrografici - Servizio aree protette, BB.AA., V.I.A. - Ufficio valutazione impatto ambientale - via Leonardo da Vinci, 1 - 67100 L'Aquila;

*Regione Molise:* Assessorato all'ambiente - Direzione generale V - Settore ecologia ed igiene ambientale - via Trento, 1 - 86100 Campobasso;

*Regione Campania:* Settore tutela dell'ambiente - Servizio V.I.A. e valutazione d'incidenza - via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli;

*Regione Puglia:* Assessorato all'ambiente - Ufficio V.I.A. - viale delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (Bari);

*Regione Basilicata:* Dipartimento ambiente e territorio - Ufficio compatibilità ambientale - via Anzio, 75 - 85100 Potenza;

*Regione Calabria:* Dipartimento ambiente urbanistica - Servizio valutazione impatto ambientale - Ufficio 205 - via Cosenza, 3/B - 88063 Catanzaro Lido;

*Regione Siciliana:* Assessorato territorio e ambiente - Ufficio V.I.A. - via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo;

*Regione autonoma della Sardegna:* Assessorato della difesa dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale - via Biasi, 7 - 09131 Cagliari.

Si dispone che la presente circolare sia trasmessa per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

*Il direttore generale*
*per la valutazione di impatto ambientale*
AGRICOLA

**02A14167**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2002, recante «Scioglimento del consiglio comunale di Frattamaggiore e nomina della commissione straordinaria».

All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2002, recante «Scioglimento del consiglio comunale di Frattamaggiore e nomina della commissione straordinaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 20 novembre 2002, a pag. 40, prima del penultimo capoverso della prima colonna, s'intendono inseriti i seguenti capoversi: «Sintomatico del clima di contrapposizione che connota i rapporti tra le locali organizzazioni malavitose appare l'intrusione di soggetti legati alla criminalità organizzata nell'esecuzione dell'appalto per il noleggio delle luminarie per le festività natalizie, già irregolarmente aggiudicato ad una ditta di fatto gestita da un pluripregiudicato in contiguità con la delinquenza locale.

Anomalie sono, inoltre, state riscontrate nell'appalto per l'allestimento dei seggi elettorali, affidato ad una ditta collegata ad un consigliere su cui sono stati forniti elementi indiziari di collegamento alle locali consorterie malavitose, ed in quello per i lavori di riqualificazione di una piazza, in relazione al quale sono state adottate varianti al progetto principale che hanno comportato modifiche sostanziali, non motivate da esigenze sopravvenute od imprevedibili, con la stipula di atti aggiuntivi e quindi notevoli maggiori spese.

Altre illegittimità poste in essere dall'amministrazione sono emerse nell'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali; illegittimità che hanno caratterizzato la scelta della ditta affidataria (è stata infatti esclusa arbitrariamente quella che aveva prodotto l'offerta più vantaggiosa e non è stata preventivamente acquisita la certificazione antimafia prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dalla quale sarebbero emersi elementi di collegamento del fratello della titolare della ditta aggiudicataria con clan gravitanti nel napoletano), e le modalità di controllo sull'operato della ditta, del tutto inconsistenti, viste le segnalazioni inascoltate, e quindi non sanzionate, di gravi disservizi.

Emblematica dell'atteggiamento di consapevole inerzia dell'amministrazione locale nella gestione dei propri beni, funzionale agli interessi illeciti della malavita locale, è risultata l'acquiescenza alla gestione di fatto del campo sportivo comunale da parte del marito di una dipendente della ditta incaricata delle pulizie, con la complicità dell'addetto alla sorveglianza, entrambi gravati da pregiudizi penali.

Anche la carenza di dovuti controlli sulla regolarità dell'espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è ricollegabile al condizionamento dell'amministrazione. È emerso, in particolare, nei confronti della ditta aggiudicataria del servizio, ritenuta contigua agli ambienti della criminalità organizzata, che in più occasioni il comune ha assunto decisioni favorevoli ad appannaggio degli interessi della ditta medesima, nonostante i ripetuti inadempimenti pure rilevati da un sottufficiale dei vigili urbani, per il quale, invece, il comune ha posto in essere comportamenti delegittimanti, quali l'assegnazione ad altro incarico successivamente a tali accertamenti. Infatti, l'ente non ha proceduto alla risoluzione del contratto pur ricorrendo le condizioni previste dal capitolato per la rescissione, avendo le penali applicate superato il 6% dell'importo contrattuale annuo. È stato, inoltre, sottolineato come la ditta attualmente aggiudicataria sia subentrata ad un'impresa il cui proprietario risulta coinvolto in procedimenti giudiziari instaurati a carico di un noto gruppo camorristico, a conferma delle infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nella gestione dell'affare "nettezza urbana".

Da un'altra vicenda è emerso che le scelte operate dall'amministrazione comunale sono state finalizzate ad assecondare gli interessi di una società amministrata dalla moglie di un imprenditore indiziato di reati di mafia. L'amministrazione ha infatti disposto l'utilizzazione, dietro pagamento di corrispettivo, di un'area di proprietà della predetta, sottoposta a sequestro penale, rendendo in tal modo remunerativo un bene sottratto alla disponibilità del titolare.

Sono state riscontrate anche illegittimità in ordine alle procedure di affidamento a trattativa privata dei servizi di vigilanza ad un istituto i cui amministratori ricoprono cariche sociali anche in società per le quali sono emerse situazioni di rilievo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ulteriori e qualificanti elementi indiziari di condizionamento dell'azione amministrativa si evincono in ordine alla vicenda dell'occupazione abusiva di alloggi comunali. Infatti, l'ente ha consentito a soggetti ritenuti vicini ai locali sodalizi della criminalità organizzata di occupare abusivamente immobili comunali, ritardando od omettendo di completare le procedure per l'esecuzione delle ordinanze di sgombero.

Nel settore dell'edilizia privata, sono state rilevate numerose irregolarità nel rilascio di concessioni edilizie in favore di persone o congiunte o ritenute vicine ad organizzazioni camorristiche locali. In particolare, una delle suddette procedure è risultata carente nell'istruttoria per quanto attiene al raffronto sia delle superfici che dei volumi del fabbricato preesistente con quelle dei realizzandi fabbricati, per cui si desume una assentita maggiore superficie ed un maggior volume rispetto a quelli previsti dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.

Anche l'incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale, di supporto all'ufficio tecnico comunale, per la redazione del piano di insediamenti produttivi, è stato conferito, in contrasto con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e con il regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, a professionista ritenuto prestanome di una cosca.

La penetrazione dell'attività criminosa nell'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche.

La situazione di grave condizionamento e di evidente degrado emersa nel comune di Frattamaggiore, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica ed hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.».

**02A14035**

### Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2002, recante «Scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Belsito e nomina della commissione straordinaria».

All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2002, recante «Scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Belsito e nomina della commissione straordinaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 2002, alla pag. 17 si intendono espunti i capoversi numeri 7, 8, 9 e 10 della prima colonna ed i capoversi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della seconda colonna. E cioè, dal capoverso n. 7 della prima colonna che inizia con le parole «Sintomatico del clima di contrapposizione che connota i rapporti ...» al capoverso n. 8 della seconda colonna che termina con le parole «... ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini».

**02A14034**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Comunicato relativo al decreto del Ministro della salute 21 novembre 2002 «Modificazioni ed integrazioni al decreto 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178"».

Al decreto del Ministro della salute 21 novembre 2002 «Modificazioni ed integrazioni al decreto 27 settembre 2002, "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della legge 8 agosto 2002, n. 178"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2002, all'art. 3, comma 4, al posto di «L'allegato 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2002, è sostituito dal rispettivo allegato 6 del presente decreto di cui costituisce parte integrante», leggasi «L'allegato 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2002 solo nella parte relativa alla nota 66 è sostituito dal rispettivo allegato 6 del presente decreto di cui costituisce parte integrante».

**02A14219**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

*Estratto decreto n. 540 del 15 novembre 2002*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Pfizer Italiana S.r.l., con sede in strada statale 156 km 50, Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 00192900595.

Medicinale: BACACIL.

Confezioni:

12 compresse 800 mg - A.I.C. n. 024130039;

12 compresse 1200 mg - A.I.C. n. 024130054.

Medicinale CARDURA.

Confezioni:

«2 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 026821013;

«4 mg compresse» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 026821025;

«xl 4 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 026821037;

«xl 4 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 026821049;

«xl 4 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 026821052;

«xl 8 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 026821064;

«xl 8 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 026821076;

«xl 8 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 026821088.

Medicinale: CEFOBID.

Confezioni:

im 1 fl 250 mg + f solv 1 ml - A.I.C. n. 025221019;

im 1 fl 500 mg + f solv 2 ml - A.I.C. n. 025221021;

im 1 fl g 1 + 1 f solv 3 ml - A.I.C. n. 025221033;

ev 1 fl g 1 + 1 f solv 10 ml - A.I.C. n. 025221045;

ev 1 fl g 2 - A.I.C. n. 025221058.

Medicinale: COMBANTRIN.

Confezioni:

8 compresse masticabili 250 mg - A.I.C. n. 023003027;

1 flac. sospensione OS 5% 30 ml - A.I.C. n. 023003041.

Medicinale: DIABINESE.

Confezione: 20 compresse - A.I.C. n. 015277027.

Medicinale: DIFLUCAN.

Confezioni:

«50 mg capsule rigide» 7 capsule rigide - A.I.C. n. 027267018;

«150 mg capsule rigide» 2 capsule rigide - A.I.C. n. 027267020;

«100 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 50 ml - A.I.C. n. 027267032;

«100 mg capsule rigide» 10 capsule rigide - A.I.C. n. 027267044;

«50 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone da 350 mg - A.I.C. n. 027267057;

«5 mg/g gel» tubo da 20 g - A.I.C. n. 027267069;

«200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 100ml - A.I.C. n. 027267071;

«400 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone200 ml - A.I.C. n. 027267083;

«200 mg capsule rigide» 7 capsule rigide - A.I.C. n. 027267095.

Medicinale: EMAZIAN B12.

Confezione: 10 f liof. + 10 f solv. - A.I.C. n. 000079020.

Medicinale: EPIESTROL.

Confezioni:

«25 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 2 mg - A.I.C. n. 029000015;

«50 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 4 mg - A.I.C. n. 029000027;

«100 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 8 mg - A.I.C. n. 029000039.

Medicinale: FASIGIN.

Confezione: 8 compresse 500 mg - A.I.C. n. 022969024.

Medicinale: FASIGIN-N.

Confezione: 14 ovuli - A.I.C. n. 023765011.

Medicinale: FELDENE.

Confezioni:

«20 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C. n. 024249029;

«20 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 024249031;

«20 mg compresse solubili» 30 compresse - A.I.C. n. 024249056;

«20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 1 ml - A.I.C. n. 024249068.

Medicinale: FELDENE CREMADOL.

Confezione: «1% crema» tubo 50 g - A.I.C. n. 035443011.

Medicinale: FELDENE FAST.

Confezioni:

«20 mg compresse sublinguali» 20 compresse - A.I.C. n. 028437022;

«20 mg compresse sublinguali» 5 compresse - A.I.C. n. 028437034.

Medicinale: FELDENE LIPO.

Confezione: crema dermat. 0,5% 30 g (sospesa) - A.I.C. n. 028999011.

Medicinale: GEOPEN.

Confezioni:

iniet 1 flac. 1 g + 1 fiala 3 ml - A.I.C. n. 022786014;

iniet. fl 5 g - A.I.C. n. 022786026;

20 compresse - A.I.C. n. 022786038.

Medicinale: IPERPRO.

Confezioni:

«2 mg compresse» 30 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 032942017;

«4 mg compresse» 20 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 032942029;

«xl 4 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 032942031;

«xl 4 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 032942043;

«xl 4 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 032942056;

«xl 8 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 032942068;

«xl 8 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 032942070;

«xl 8 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 032942082.

Medicinale: ISAIRON.

Confezioni:

40 capsule 300 mg - A.I.C. n. 023584016;

bb 24 buste 150 mg - A.I.C. n. 023584030.

Medicinale: JALURAN.

Confezione: 3 f liof 300 ui + 3 f solv 3 ml - A.I.C. n. 008519023.

Medicinale: NEURABEN.

Confezione: 30 capsule - A.I.C. n. 023585019.

Medicinale: NORVASC.

Confezioni:

«5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027428010;

«10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 027428022.

Medicinale: REOMAX.

Confezioni:

20 compresse 50 mg - A.I.C. n. 021033016;

iv 1 fiala 20 ml 50 mg - A.I.C. n. 021033028.

Medicinale: RESPONDER.

Confezione: «5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule rigide - A.I.C. n. 029482015.

Medicinale: SOLART.

Confezione: «60 mg capsule rigide» 30 capsule rigide - A.I.C. n. 026226047.

Medicinale: SULPERAZONE.

Confezioni:

polvere per soluzione iniettabile flac.no 1 g - A.I.C. n. 028409011;

polvere per soluzione iniettabile flac.no 1,5 g - A.I.C. n. 028409023;

polvere per soluzione iniettabile flac.no 2 g - A.I.C. n. 028409035;

polvere per soluzione iniettabile flac.no 3 g (sospesa) - A.I.C. n. 028409047.

Medicinale: TENITRAN.

Confezioni:

50 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 021164013;

50 compresse 10 mg - A.I.C. n. 021164025.

Medicinale: TERRAMICINA POLIMIX.

Confezione: pomata 15 g - A.I.C. n. 010588010.

Medicinale: TORVAST.

Confezioni:

«10» 10 compresse 10 mg - A.I.C. n. 033007016;

«10» 30 compresse 10 mg (sospesa) - A.I.C. n. 033007028;

«20» 10 compresse 20 mg - A.I.C. n. 033007030;

«20» 30 compresse 20 mg (sospesa) - A.I.C. n. 033007042;

«40» 10 compresse 40 mg - A.I.C. n. 033007055;

«40» 30 compresse 40 mg (sospesa) - A.I.C. n. 033007067.

Medicinale: TUSSOLVINA.

Confezioni:

gocce 1% flacone 30 ml - A.I.C. n. 028621011;

sciroppo 0,1% flacone 200 ml - A.I.C. n. 028621023.

Medicinale: UNASYN.

Confezioni:

«1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml - A.I.C. n. 026360014;

1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml - A.I.C. n. 026360026;

«250 mg + 500 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare/endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,6 - A.I.C. n. 026360038;

12 compresse 375 mg - A.I.C. n. 026360053;

bb 1 fl. sospensione 100 m/5 g - A.I.C. n. 026360065;

8 compresse divisibili 750 mg - A.I.C. n. 026360077;

1 g + 2 g polvere per soluzione per uso endo venoso» 1 flacone da 3 g - A.I.C. n. 026360089.

Medicinale: ZITROMAX.

Confezioni:

«250 mg capsule rigide» 6 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 027860016;

«200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg - A.I.C. n. 027860028;

«500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse - A.I.C. n. 027860042;

«200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 600 mg - A.I.C. n. 027860055;

«200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 900 mg - A.I.C. n. 027860067;

«200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1200 mg - A.I.C. n. 027860079;

«100 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine - A.I.C. n. 027860081;

«150 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine (sospesa) - A.I.C. n. 027860093;

«200 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine - A.I.C. n. 027860105;

«300 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine - A.I.C. n. 027860117;

«400 mg polvere per sospensione orale» 3 bustine - A.I.C. n. 027860129;

«avium 600 mg compresse rivestite con film» 8 compresse - A.I.C. n. 027860143;

«500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino - A.I.C. n. 027860156.

Medicinale: ZOLOFT.

Confezioni:

«50 mg capsule rigide» 15 capsule - A.I.C. n. 027753019;

«50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse divisibili - A.I.C. n. 027753033;

«100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 027753045;

«20 mg/ml concentrato per soluzione orale» - A.I.C. n. 027753096;

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 027753108;

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 027753110;

«25 mg compresse» 7 compresse - A.I.C. n. 027753122;

«25 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027753134.

Sono ora trasferiti alla società: Pfizer Italia S.r.l., con sede in s.s. 156 km 50, Borgo San Michele, (Latina), con codice fiscale n. 06954380157.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14076**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kombetin»

*Estratto decreto n. 546 del 19 novembre 2002*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante n. 11 - Milano, con codice fiscale n. 00747170157.

Medicinale: KOMBETIN.

Confezione: IV 5 fiale 1 ml 1/8 mg (sospesa) - A.I.C. n. 006575029.

È ora trasferita alla società: Pharmafar S.r.l., con sede in corso Vinzaglio n. 12-*bis* - Torino, con codice fiscale n. 07605170013.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14073**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prolifen»

*Estratto decreto n. 547 del 19 novembre 2002*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in via Palermo n. 26/a - Parma, con codice fiscale n. 01513360345.

Medicinale: PROLIFEN.

Confezione: 10 capsule 50 mg - A.I.C. n. 021839028.

È ora trasferita alla società: Effik Italia S.p.a., con sede in via A. Lincoln n. 7/a - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03151350968.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottanunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14075**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Damide»

*Estratto decreto n. 554 del 19 novembre 2002*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti S.p.a., con sede in Vicolo de' Bacchettoni n. 3 - Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

Medicinale: DAMIDE.

Confezioni:

20 confetti 2,5 mg (sospesa) - A.I.C. n. 025154016;

30 confetti 2,5 mg - A.I.C. n. 025154028;

50 confetti 2,5 mg - A.I.C. n. 025154030.

È ora trasferita alla società: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti n. 1/a - Milano, con codice fiscale n. 09674060158.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da A.I.C. n. 025154016 - 20 confetti 2,5 mg (sospesa) a «2,5 mg compresse rivestite» 20 compresse;

da A.I.C. n. 025154028 - 30 confetti 2,5 mg a «2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse;

da A.I.C. n. 025154030 - 50 confetti 2,5 mg a «2,5 mg compresse rivestite» 50 compresse.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14072**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Prilagin».

*Estratto decreto n. 556 del 19 novembre 2002*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Gambar S.r.l., con sede in via Bolognola n. 45 - Roma, con codice fiscale n. 03806681007.

Medicinale: PRILAGIN.

Confezioni:

latte dermatologico 2% 30 g - A.I.C. n. 025904018;

crema dermatologica 2% 30 g - A.I.C. n. 025904020;

lav. vag. 5 flaconi 0,2% - A.I.C. n. 025904032;

6 capsule vaginali 400 mg - A.I.C. n. 025904044;

2 capsule vaginali 1200 mg - A.I.C. n. 025904057;

crema ginecologica 2% 78 g - A.I.C. n. 025904069.

È ora trasferita alla società: Sofar S.p.a., con sede in via Isonzo n. 8 - Milano, con codice fiscale n. 03428610152.

Produzione, confezionamento e controllo: è autorizzata la modifica della produzione completa ed i controlli dall'officina Laboratori Gambar S.r.l. a Sofar S.p.a., con sede in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40, per le confezioni «latte dermatologico 2% 30 g» - A.I.C. n. 025904018; «crema dermatologica 2% 30 g» - A.I.C. n. 025904020; «lav. vag. 5 flaconi 0,2%» - A.I.C. n. 025904032; «6 capsule vaginali 400 mg» - A.I.C. n. 025904044; «2 capsule vaginali 1200 mg» - A.I.C. n. 025904057 e «crema ginecologica 2% 78 g» - A.I.C. n. 025904069. Mentre i controlli microbiologici sono effettuati anche presso la società Biolab S.p.a., con sede in via Bruno Buozzi n. 2 - Vimodrone (Milano). Altresì, le operazioni di produzione e confezionamento in blister delle confezioni «6 capsule vaginali 400 mg» - A.I.C. n. 025904044 e «2 capsule vaginali 1200 mg» - A.I.C. n. 025904057, vengono effettuate presso l'officina R.P. Scherer S.p.a., con sede in via Nettunense km 20,100, Aprilia (Latina).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14074**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Penthotal Sodium».

*Estratto provvedimento n. 179 dell'11 novembre 2002*

Specialità medicinale per uso veterinario: PENTOTHAL SODIUM (tiopentale sodico) nelle confezioni flacone polvere da 1 g + flacone solvente da 50 ml, flacone polvere da 0,5 g + flacone solvente da 20 ml - A.I.C. n. 102098.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: richiesta di modifica stampati comprendente la modifica della validità dopo la ricostituzione.

È ora autorizzata la modifica dei testi degli stampati aggiungendo alla voce «Precauzioni speciali per l'impiego» e «Durata di stabilità» la seguente frase: dopo ricostituzione il prodotto può essere conservato a 2-8 $^{0}$C per un periodo non superiore alle 24 ore.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14064**

### Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis Parvo DF».

*Estratto provvedimento n. 180 del 14 novembre 2002*

Specialità medicinale per uso veterinario: PORSILIS PARVO DF ad azione immunologica.

Confezioni:

flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 102189026;

flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 102189038;

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 102189014.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7, codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta flaconi in PET.

Si autorizza l'uso di flaconi in PET per le confezioni già in commercio, con i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone in PET da 20 ml - A.I.C. n. 102189040;

flacone in PET da 50 ml - A.I.C. n. 102189053;

flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 102189065.

Validità: la validità per le nuove confezioni in PET è di ventiquattro mesi a 2-8 °C, flaconi aperti utilizzare entro dieci ore.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14063**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vefloxa»

*Estratto decreto n. 243 del 22 novembre 2002*

Specialità medicinale per uso veterinario: VEFLOXA (norfloxacina) soluzione al 5% per uso orale per uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori.

Titolare A.I.C.: Dott. Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Correggio n. 43 - codice fiscale 00795180157.

Produttore: Chemifarma S.p.a., con sede in Forlì - Via Don E. Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103149011;

flacone da 60 ml - A.I.C. n. 103149023;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103149035.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principi attivi: norfloxacina mesilato g 6,51 (pari a norfloxacina base 5 g);

eccipienti:

sodio metabisolfito g 0,1;

metile p-idrossibenzoato g 0,1;

acqua depurata q.b. a 100 ml.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori.

Indicazioni terapeutiche: per le sue caratteristiche e per il suo spettro di azione antibatterica, Vefloxa trova impiego in una vasta gamma di patologie batteriche primarie e secondarie a carico di tutti gli organi ed apparati sostenute da germi Gram+, Gram- e micoplasmi.

In particolare:

affezioni dell'apparato respiratorio, gastroenterico, urinario e cutaneo;

infezioni da germi di irruzione secondaria associate a malattie respiratorie;

enteriti aspecifiche;

infezioni batteriche, anche sostenute da flora batterica mista.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14067**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vefloxin»

*Estratto decreto n. 244 del 22 novembre 2002*

Specialità medicinale per uso veterinario VEFLOXIN (norfloxacina) soluzione al 5% per uso orale per uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Correggio n. 43 - codice fiscale 00738390152.

Produttore: Chemifarma S.p.a., con sede in Forlì - Via Don E. Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103589014;

flacone da 60 ml - A.I.C. n. 103589026;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103589038.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principi attivi: norfloxacina mesilato g 6,51 (pari a norfloxacina base 5 g);

eccipienti:

sodio metabisolfito g 0,1;

metile p-idrossibenzoato g 0,1;

acqua depurata q.b. a 100 ml.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori.

Indicazioni terapeutiche: per le sue caratteristiche e per il suo spettro di azione antibatterica, Vefloxin trova impiego in una vasta gamma di patologie batteriche primarie e secondarie a carico di tutti gli organi ed apparati sostenute da germi Gram+, Gram- e micoplasmi.

In particolare:

affezioni dell'apparato respiratorio, gastroenterico, urinario e cutaneo;

infezioni da germi di irruzione secondaria associate a malattie respiratorie;

enteriti aspecifiche;

infezioni batteriche, anche sostenute da flora batterica mista.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A14066**

## Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pedivax»

*Estratto decreto n. 240 del 18 novembre 2002*

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica PEDIVAX vaccino inattivato polivalente per uso parenterale contro la pedaina negli ovini.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale 00889060158.

Produttore: officina di produzione della Schering-Plough Animal Health Ltd New Zeland - Upper Hutt (Nuova Zelanda). I controlli sui lotti importati verranno effettuati presso Veterinari Medicines Directorate - Woodhman Lone, New Haw. Addlestone, Surrey (U.K.).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone multidose a tappo perforabile da 50 ml - A.I.C. n. 101357022;

flacone multidose a tappo perforabile da 100 ml - A.I.C. n. 101357010.

Composizione: ogni dose da 1 ml di vaccino contiene:

principi attivi: colture batteriche inattivate di Bacteroides nodosus, sierotipi A, $B_1$, $B_2$, $B_4$, C, D, E, F, G e H, in ragione di $10 \mu g$ di Pili per ciascun sierotipo;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione per la profilassi e la terapia della pedaina sostenuta da Bacteroides nodosus.

Tempi di sospensione: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

**02A14065**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Solidarietà a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Solidarietà a r.l.», posizione n. 4721/185954, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Pasquale Maddalena, in data 28 febbraio 1981, repertorio n. 14841, che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**02A14032**

### Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Flora a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Flora a r.l.», posizione n. 3514/155775, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Angelo Fiandaca, in data 25 ottobre 1977, repertorio n. 228674, che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**02A14033**

## BANCA D'ITALIA

### Nomina del commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «San Giovanni del dott. Brunetto Mancini & C. - Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», in Firenze.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 15 novembre 2002, ha nominato il sig. dott. Roberto Tedeschi commissario ed i signori avv. Giuseppe Desiderio, dott. Andrea Ferrerio e dott. Italo Neglia componenti il Comitato di sorveglianza della «San Giovanni del dott. Brunetto Mancini & C. - Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», con sede in Firenze, posta in amministrazione straordinaria, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministero dell'economica e delle finanze in data 14 novembre 2002.

**02A14058**

### Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della «San Giovanni del dott. Brunetto Mancini & C. - Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», in Firenze, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 novembre 2002 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «San Giovanni del dott. Brunetto Mancini & C. - Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», con sede in Firenze, posta in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministero dell'economica e delle finanze in data 14 novembre 2002, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'avv. Giuseppe Desiderio è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 56, comma 3, del citato decreto legislativo n. 58/1998.

**02A14059**

## AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

### Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'ENEA quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.

In data 4 dicembre 2002 alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro in oggetto tra: l'ARAN: nella persona del dott. Antonio Guida, per delega del Presidente avv. Guido Fantoni

e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

| Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali |
|---|---|
| FNDAI | CIDA |

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'ENEA biennio economico 2000-2001.

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica ai dirigenti dell'ENEA destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, stipulato in data 4 dicembre 2002.

Art. 2.

*Incrementi della retribuzione minima mensile*

1. La retribuzione minima mensile dei dirigenti ENEA derivante dalla applicazione dell'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002, è incrementata nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:

*a)* dal 1º luglio 2000: € 42,49;

*b)* dal 1º gennaio 2001: € 70,81.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2001 e a valere dal 2002, nella retribuzione minima sono conglobate le seguenti componenti retributive:

*a)* l'EAR di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A.c)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002;

*b)* il meccanismo di variazione automatica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A.e)*, dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.

A seguito dei predetti conglobamenti, la struttura della retribuzione di cui all'art. 2, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002 cessa di ricomprendere gli istituti retributivi di cui alle lettere *A.c)* e *A.e)* dello stesso art. 2, comma 1.

3. Per effetto degli incrementi definiti al comma 1 e del conglobamento operato dal comma 2, il nuovo valore della retribuzione minima lorda mensile dei dirigenti ENEA è rideterminato, a decorrere dal 31 dicembre 2001 e a valere dal 2002, in € 3.366,56.

Art. 3.

*Effetti dei nuovi trattamenti economici*

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 4.

*Finanziamento dei fondi per: elemento differenziato di funzione superminimi e premi di produttività*

1. I fondi per l'elemento differenziato di funzione e per superminimi e premi di produttività di cui all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 4 dicembre 2002, continuano ad essere definiti con le modalità ivi indicate e sono altresì alimentati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, dalle seguenti ulteriori risorse:

*a)* a decorrere dal 1º gennaio 2001 di un importo pari all'1,40% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999 corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio dei dirigenti;

*b)* di un importo pari alla retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A.g)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002, in godimento da parte dei dirigenti comunque cessati dal servizio nel periodo di vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro; per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della retribuzione individuale di anzianità in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione, l'importo viene accantonato nei fondi in misura intera, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, e vi rimane assegnato in ragione di anno;

*c)* di un importo corrispondente alla parte variabile dell'elemento di maggiorazione della retribuzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A.f)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002, in godimento da parte dei dirigenti comunque cessati dal servizio nel periodo di vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro; per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della predetta parte variabile in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione, l'importo viene accantonato nei fondi in misura intera, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, e vi rimane assegnato in ragione di anno;

*d)* 1,9% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999, quali ulteriori risorse finalizzate alla incentivazione dei risultati conseguiti dalla dirigenza, a decorrere dal 1º gennaio 2001.

2. A seguito dei recuperi di risorse previsti dal comma 1, lettere *b)* e *c)*, la struttura della retribuzione di cui all'art. 2, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002 cessa di ricomprendere, per i dirigenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, gli istituti retributivi di cui alle lettere *Af)* e *Ag)* dello stesso art. 2, comma 1. I relativi importi continuano ad essere corrisposti solo nei confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, negli importi attualmente in godimento.

3. Nella destinazione delle ulteriori risorse di cui al comma 1 l'ENEA si attiene ai seguenti criteri:

*a)* sono destinate al finanziamento dell'elemento differenziato di funzione e dei superminimi solo le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nel tempo;

*b)* le ulteriori risorse sono destinate ai fondi di cui al comma 1 in proporzione all'entità dei fondi stessi, sulla base delle disponibilità accertate nell'anno in cui si provvede alla destinazione.

Art. 5.

*Modifiche alla disciplina dell'elemento differenziato di funzione*

1. I minimi e massimi di fascia dell'elemento differenziato di funzione di cui all'art. 86, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio normativo 1994-1997 sono rideterminati nelle misure lorde mensili e con le decorrenze di seguito indicate:

| Fasce | dal 1º gennaio 2000 | dal 1º gennaio 2001 |
|---|---|---|
| Fascia A | da € 158,00 a € 468,00 | da € 207,00 a € 516,00 |
| Fascia B | da € 599,00 a € 1.115,00 | da € 671,00 a € 1.188,00 |
| Fascia C | da € 1.142,00 a € 1.659,00 | da € 1.239,00 a € 1.756,00 |
| Fascia D | da € 1.714,00 a € 2.230,00 | da € 1.859,00 a € 2.376,00 |
| Fascia E | da € 2.285,00 a € 2.801,00 | da € 2.479,00 a € 2.995,00 |

2. I valori in godimento dell'elemento differenziato di funzione sono incrementati con le decorrenze e nelle misure lorde mensili di seguito indicate:

| Fasce | dal 1° gennaio 2000 | dal 1° gennaio 2001 |
|---|---|---|
| Fascia A | € 54,71 | € 49,00 |
| Fascia B | € 82,54 | € 72,00 |
| Fascia C | € 109,09 | € 97,00 |
| Fascia D | € 164,63 | € 145,00 |
| Fascia E | € 219,17 | € 194,00 |

3. La revisione dei valori dell'elemento differenziato di funzione di cui ai commi precedenti viene effettuata con risorse a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 6.

*Disposizione finale*

1. Per quanto non previsto restano ferme, in quanto compatibili con il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, le disposizioni previste per la dirigenza ENEA contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al quadriennio 1994-1997 ed al quadriennio 1998-2001.

**02A14106**

## PREFETTURA DI TRIESTE

### Ripristino di cognomi in forma originaria

Su domanda del sig. Jan Gregori, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Grgič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-454/02 di data 21 novembre 2002, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/2132 di data 11 giugno 1931, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Grgič (e non Grgic), nato il 13 aprile 1883 a Trieste, bisnonno dell'istante era stato ridotto nella forma italiana di «Gregori».

Per l'effetto, il cognome del sig. Jan Gregori, nato il 30 maggio 1980 a Trieste e residente a Trieste, località Padriciano n. 42, è ripristinato nella forma originaria di «Grgič».

Su domanda del sig. Mario Emili, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Milič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-532/02 di data 21 novembre 2002 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/93 di data 11 giugno 1933 con il quale il cognome del sig. Giuseppe Milič (e non Milic), nato il 7 luglio 1901 a Sgonico, padre dell'istante era stato ridotto nella forma italiana di «Emilii», con estratto alla moglie Maria Tercon ed ai figli Maria, Giuseppe e Mario.

Per l'effetto, il cognome del sig. Mario Emili, nato il 6 settembre 1929 a Sgonico (Trieste) e residente a Sgonico (Trieste), borgo Grotta Gigante n. 40, è ripristinato nella forma originaria di «Milič».

Su domanda del sig. Dario Gregori, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Grgič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-487/02 di data 22 novembre 2002 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/2132 di data 11 giugno 1931 con il quale il cognome del sig. Giuseppe Grgič (e non Grgic), nato il 13 aprile 1883 a Trieste, bisnonno dell'istante era stato ridotto nella forma italiana di «Gregori», con estensione alla moglie Antonia Grgic ed ai figli Rosina, Ludmilla e Antonio.

Per l'effetto, il cognome del sig. Dario Gregori, nato il 10 febbraio 1951 a Trieste e qui residente località Padriciano n. 42, è ripristinato nella forma originaria di «Grgič».

Su domanda del sig. Jaš Gregori, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Grgič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-485/02 di data 22 novembre 2002 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/2132 di data 11 giugno 1931 con il quale il cognome del sig. Giuseppe Grgič (e non Grgic), nato il 13 aprile 1883 a Trieste, bisnonno dell'istante era stato ridotto nella forma italiana di «Gregori», con estensione alla moglie Antonia Grgic ed ai figli Rosina, Ludmilla e Antonio.

Per l'effetto, il cognome del sig. Jaš Gregori, nato il 30 giugno 1981 a Trieste e qui residente località Padriciano n. 42, è ripristinato nella forma originaria di «Grgič».

**Da 02A13978 a 02A13981**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del dirigente del settore affari economici e amministrativi n. 235 del 26 marzo 2001 - numero marchio 101 MO, impresa «Buffagni Daniela», sede in Modena.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del dirigente del settore affari economici e amministrativi n. 235 del 26 marzo 2001: numero marchio 113 MO, impresa «De Rosa Vincenzo», sede in Carpi.

**02A14030-02A14031**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651291/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | **località** | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 36910 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 21013 | **GALLARATE (VA)** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Puricelli, 1 | 0331 | 786644 | 782707 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Corso Italia, 132/134 | 095 | 934279 | 7799877 |

## *Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | **località** | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662173 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via Roma, 114 | 049 | 8760011 | 8754036 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Vicolo Terese, 3 | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili***

| | Euro |
|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | |
| - annuale | **271,00** |
| - semestrale | **154,00** |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | |
| - annuale | **222,00** |
| - semestrale | **123,00** |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | |
| - annuale | **61,00** |
| - semestrale | **36,00** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| - annuale | **57,00** |
| - semestrale | **37,00** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | **145,00** |
| - semestrale | **80,00** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | **56,00** |
| - semestrale | **35,00** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | **142,00** |
| - semestrale | **77,00** |
| **Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | |
| - annuale | **586,00** |
| - semestrale | **316,00** |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | |
| - annuale | **524,00** |
| - semestrale | **277,00** |

*Integrando con la somma di* € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **1,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **86,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **55,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **5,00** |

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **253,00** |
| Abbonamento semestrale | **151,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,85** |

### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | **188,00** |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | **175,00** |
| Volume separato | **17,50** |

### TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

| | |
|---|---|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | **20,24** |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga | **7,95** |

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*
*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 2 *

€ **0,77**